

LXII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 1° MARZO 1900

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COLOMBO.

INDICE.

Commemorazione dell'ex-deputato EMILIO MATTEI	Pag. 2127
CHIAPUSSO (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	2128
DANEO EDOARDO	2128
DONATI	2127
PRESIDENTE	2128
Disegni di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Provvedimenti politici	3136
BRANCA	2143
DANEO EDOARDO	2141
FANI	2139
FRASCARA GIUSEPPE	2157
GIRARDI (<i>relatore</i>)	2158
GREPPI	2136
SONNINO	2144
VILLA	2153
Interrogazioni:	
Trasporto ferroviario dello zolfo e solfato di rame:	
CREDARO	2130
VAGLIASINDI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	2130
Acqua potabile di Torino:	
BERTOLINI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	2134-35
BURSARELLI	2133-34
CHIAPUSSO (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	2131-34
ROSSI TEOFILO	2132
Osservazioni:	
Petizione dei maestri elementari:	
COTTAFAVI	2128
CREDARO	2128
MANNA (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	2128
POZZO MARCO	2129

Liceo musicale di Pesaro:	
BUDASSI	Pag. 2129
Proposta di legge (<i>Lettura</i>):	
Medici condotti (CALVI)	2129
Relazione (<i>presentazione</i>):	
Strade ferrate della Sardegna (FRASCARA GIUSEPPE)	2157

La seduta comincia alle ore 14,5.

Zappi, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Commemorazione dell'ex-deputato Mattei.

Donati. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Donati. Onorevoli colleghi, giunse ieri da Torino la triste notizia che ivi si spense il tenente generale Emilio Mattei, il deputato insigne che per tre Legislature rappresentò Venezia al Parlamento italiano, lo scienziato illustre, al quale l'esercito deve riconoscenza perenne per tante opere sue, il valoroso soldato che combattè su tutti i campi dell'indipendenza italiana, cominciando a guadagnarsi su quello di Novara la medaglia al valore militare.

Consenta la Camera che prima che noi riprendiamo le nostre battaglie, sempre incresciose, e spesso sterili, io interpreti il pensiero di Essa mandando un riverente saluto al soldato valoroso, saluto che tornerà gra-

dito ai suoi antichi commilitoni ed alla desolata famiglia di lui. (*Vivissime approvazioni*).

Presidente. La Presidenza della Camera si associa alle parole di compianto pronunciate dall'onorevole Donati per la morte del già nostro collega generale Mattei; ed interpreterà il voto della Camera mandando alla famiglia dell'estinto le condoglianze della Rappresentanza Nazionale. (*Approvazioni*).

Chiapusso, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo si associa alle nobili parole di rimpianto pronunciate dal presidente e dall'onorevole Donati per la morte del generale Mattei. (*Approvazioni*).

Daneo Edoardo. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Daneo Edoardo. Come rappresentante di Torino, mi associo alle parole pronunciate dall'onorevole Donati. Il valoroso generale Mattei era cosa nostra. Fu deputato di Venezia; ma nacque e morì in Torino, dove lasciò memoria vivissima di sé e del suo ingegno, e dove fu grandemente stimato da tutti quelli che lo conobbero. Il rimpianto dei torinesi è giusto che abbia un'eco qui, insieme col rimpianto dei veneziani. Uniamoci tutti nell'ammirazione d'una figura che fu veramente bella, per valore e per carattere. (*Benissimo!*)

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

Zappi, segretario, legge:

« L'onorevole Cottafavi presenta una petizione promossa dal professor Guido Fabiani e sottoscritta da 10,000 insegnanti elementari con la quale si chiede che la Camera dei deputati, con solleciti provvedimenti, migliori le condizioni degli insegnanti, delle scuole e dell'amministrazione scolastica. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

Cottafavi. La Camera ha mostrato, parecchie volte, d'interessarsi grandemente alla sorte dei maestri elementari; di questi apostoli dell'insegnamento, a cui è affidata tanta parte dell'educazione nazionale e dell'avvenire del nostro paese.

Io credo d'interpretare il desiderio della Camera, chiedendo che questa petizione, nella quale si espongono i desiderati d'una classe così benemerita, e nella quale si entra, per

la prima volta, nel campo pratico dell'insegnamento, venga trasmessa d'urgenza alla Giunta delle petizioni. Confido che il Governo e la Camera si associeranno alla mia domanda: perchè certe questioni non possono venire ulteriormente ritardate, se non si vuole attendere all'avvenire della pubblica istruzione. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Credaro.

Credaro. La petizione promossa con saggio pensiero dal professore Fabiani e sottoscritta da diecimila maestri e maestre italiani, appartenenti ad ogni Provincia del Regno, costituisce un fatto nuovo e importante per la vita scolastica del nostro paese. Esso torna di soddisfazione al Parlamento, perchè dimostra che i maestri hanno fiducia in noi; e torna ad onore dei firmatari, perchè è una prova eloquente che in essi il sentimento di solidarietà si sveglia, si fortifica e si avvia a finalità civili e pratiche.

La petizione, nel suo contenuto, ripete alcuni disegni di legge che, disgraziatamente, si trascinarono dinanzi alla Camera, per molto tempo, senza venire a conclusione: come quello per la nomina e la conferma dei maestri elementari e l'altro per la riforma del Monte-pensioni e altri ancora, che non arrivarono all'onore della discussione e dell'approvazione, non già per mancanza di buon volere da parte dei deputati, ma per la fatalità degli avvenimenti politici. Se la petizione non fosse favorevolmente accolta e dichiarata urgente, noi avremmo diecimila maestri che, parlando ai loro cinquecentomila scolari, non potrebbero fare l'elogio delle istituzioni rappresentative, che non risolvono problemi giusti e umani, come quelli sui quali è ora richiamata la nostra attenzione. Perciò mi associo all'onorevole Cottafavi nel chiedere che questa petizione sia dichiarata urgente e trasmessa alla Giunta competente. (*Bene!*)

Manna, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Manna, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Dichiaro, a nome del ministro della pubblica istruzione, che mi associo di cuore al voto espresso dagli onorevoli deputati, che hanno preso parte a questa discussione perchè la petizione sottoscritta da diecimila maestri elementari sia trasmessa alla Giunta delle petizioni; mi vi associo, perchè mani-

festazioni di tal genere hanno per me il significato di fiducia nell'opera riparatrice del Governo e del Parlamento; perchè l'onorevole ministro Baccelli ha prevenuto la maggior parte dei desiderî espressi nella petizione, di cui ci occupiamo, con disegni di legge già presentati e con altri, che prossimamente lo saranno, come quello per la nomina ed il licenziamento dei maestri elementari...

Brunialti. È decaduto!

Manna, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Non è decaduto, onorevole Brunialti; anzi sarà presto discusso, come mi compiacio di annunciare alla Camera.

La Camera sa come uno dei capisaldi del programma del ministro Baccelli, sia la scuola a carico dello Stato. Ora l'onorevole Baccelli non può non salutare con gioia queste manifestazioni, che dimostrano come sia interesse di tutti che un'ampia e serena discussione si faccia per risolvere il quesito se il miglior modo di governare il popolo non sia quello di educarlo. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marco Pozzo.

Pozzo Marco, presidente della Giunta delle petizioni. Dichiaro che, aderendo alle istanze degli onorevoli Cottafavi e Credaro e dell'onorevole sotto-segretario di Stato, mi farò premura di convocare di urgenza la Giunta delle petizioni, per invitarla a deliberare sopra la petizione presentata da diecimila maestri elementari.

Mi valgo di questa occasione per pregare l'onorevole presidente della Camera affinché voglia destinare una seduta per la discussione delle petizioni pervenute alla Camera.

Presidente. Intanto, come la Camera ha udito, è stata domandata l'urgenza sulla petizione dei maestri elementari.

Se non vi sono obiezioni, l'urgenza s'intenderà ammessa.

(*È ammessa*).

Quanto alla proposta di destinare una seduta per le petizioni, osservo che, quando le relazioni saranno stampate e distribuite, si stabilirà il giorno in cui si potrà procedere alla discussione delle petizioni stesse.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di salute, gli onorevoli: Onorato Cautani, di giorni 10; Becchialini, di 10.

(*Sono concessi*).

Lettura di una proposta di legge.

Presidente. Si dia lettura della proposta di legge degli onorevoli Calvi, Borsarelli ed altri, che gli Uffici hanno ammesso alla lettura.

Bracci, segretario, legge:

Proposta di legge dei deputati Calvi, Borsarelli, Sormani, Bonacossa, Tornielli e Santini, perchè all'articolo 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, sia fatta la seguente aggiunta:

In caso di decesso del medico iscritto alla Cassa pensioni prima che abbia acquistato il diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione giusta quanto sopra, ai suoi eredi diretti e legittimi verrà pagata un'indennità ragguagliata a tanti dodicesimi dello stipendio in corso quanti sono gli anni di servizio da lui prestati.

Presidente. Quando sarà presente il ministro dell'interno si stabilirà il giorno per lo svolgimento di questa proposta di legge.

Interrogazioni.

Presidente. Procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca le interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Budassi e Celli, al ministro della pubblica istruzione « per conoscere con quali criteri ha spiegato la sua ingerenza nella questione del liceo musicale di Pesaro, la quale ha un carattere essenzialmente amministrativo. »

Budassi. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

Presidente. Ne ha facoltà.

Budassi. Quando io presentai questa interrogazione non erano stati ancora pubblicati i provvedimenti che il Governo ha presi in ordine alla questione del liceo musicale di Pesaro. Non erano accaduti poi certi fatti di una importanza piuttosto grave i quali hanno dato un carattere affatto personale alla cosa. Sono queste novità che mi determinano ora a ritirare la mia interrogazione; però faccio una riserva e con la riserva una dichiarazione.

Io starò a vedere, o meglio staremo a vedere tanto io quanto il mio collega ed amico onorevole Celli, come si svolgerà l'azione del Governo ed in particolare l'azione del commissario regio mandato oggi a reggere l'am-

ministrazione del liceo Rossini. Mi permetto frattanto di fare una raccomandazione, ed è che il Governo stesso non si affretti molto a portare delle innovazioni negli Statuti di quel liceo, specialmente per ciò che riguarda la diminuzione delle attribuzioni del municipio di Pesaro. Ciò segnatamente nell'istante attuale potrebbe essere inopportuno, per non dire altro. Ho letto che la Commissione permanente d'arte musicale ha fatto balenare l'idea di togliere al municipio ogni ingerenza sull'indirizzo didattico dell'istituto, limitando l'ingerenza sua soltanto all'indirizzo amministrativo....

Presidente. Ma onorevole Budassi, Ella entra nel merito della interrogazione.

Budassi. Ho finito. Mi limito ad esprimere il desiderio che la *diminutio capitis* del municipio non avvenga. A suo tempo ne dirò le ragioni.

Presidente. Dunque l'interrogazione dell'onorevole Budassi è ritirata.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Vischi all'onorevole ministro delle finanze « sulla necessità di modificare la vigente legge sugli spiriti. »

Vischi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma scusi, deve parlare il sottosegretario di Stato prima di Lei.

Ferrero di Cambiano, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Vorrei pregare l'onorevole Vischi di voler rimettere questa interrogazione al giorno in cui saranno svolte le interpellanze sul medesimo argomento.

Presidente. Onorevole Vischi, ha udito?

Vischi. La Camera sa che io vivo qua dentro soltanto per antivenire e soddisfare tutti i desiderî del Governo. (*Si ride*). Io veniva proprio incontro al desiderio espresso dall'onorevole sottosegretario di Stato; ora anzi faccio di più. Visto che la questione è grossa tanto che stamane ha avuto luogo nella Sala Rossa una grande adunanza di deputati di tutte le regioni interessate, ritiro questa interrogazione e nei medesimi termini presento una interpellanza.

Presidente. Sta bene, ma intanto la sua interrogazione è ritirata.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Credaro al ministro di agricoltura e commercio « per sapere se intende promuovere una maggiore facilitazione per il trasporto sulle ferrovie dello zolfo e del solfato di rame ad uso agricolo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio.

Vagliasindi, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio.* Il Ministero di agricoltura, premuroso degli interessi la cui tutela gli è confidata, non ha mancato di iniziare pratiche e di fare le più vive sollecitazioni per ottenere dei trasporti a condizioni più favorevoli per le materie anticrittogamiche e specialmente per lo zolfo e per il solfato di rame. Sono però dolente di dover dire all'onorevole Credaro che le pratiche iniziate per mezzo dell'Ispettorato ferroviario con le Società non hanno, almeno fino ad ora, approdato a quei risultati che il Ministero avrebbe sperato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Credaro.

Credaro. Io dovrei dirmi soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura che cioè si sono fatte delle pratiche nel senso da me desiderato. Ma mi dolgo che esse non abbiano avuto un risultato soddisfacente; io esprimo la speranza che si potrà in avvenire ottenere successo migliore.

L'anno scorso, con ordinanza del 7 maggio, valevole fino al 31 agosto, la Società Adriatica consentiva che il solfato di rame potesse essere trasportato con qualche agevolezza, ossia fosse classificato come peronosfugo anticrittogamico e quindi assegnato alla categoria 109. Però la Società stabiliva che per avere questa agevolezza fosse necessario presentare il certificato del Comizio agrario di provenienza e che ogni vagone dovesse esserne caricato almeno per 80 quintali. Ora per molte ragioni questo provvedimento diventò una vera lustra, poichè il solfato di rame si provvede in partite grosse nei mesi di marzo e di aprile e non in maggio e giugno, e perchè il certificato del Comizio agrario del luogo di partenza si può avere soltanto con gravi difficoltà. Se il Ministero continua le pratiche, come spero, per avere queste agevolazioni, dovrà tener presente: primo, che la concessione fatta l'anno passato debba farsi anche quest'anno a datare però dal primo aprile; secondo, che basti il certificato del Comizio agrario del luogo di arrivo; terzo, che il vagone completo sia limitato a 50 quintali, perchè i piccoli proprietari non possono valersi della disposi-

zione del vagone di 80 quintali, il quale importa una somma di parecchie migliaia di lire di merce.

Spero che il Ministero, per la tutela dell'industria vinicola a base di piccola produzione, vorrà prendere in considerazione queste mie osservazioni e continuare con molta saggezza e costanza nelle pratiche iniziate.

Presidente. Segue l'interrogazione che l'onorevole Mezzacapo fa al ministro dei lavori pubblici « per sapere quando sarà pronto il progetto dei lavori occorrenti per riparare i danni cagionati dalla frana caduta nel porto di Amalfi, e quando tali lavori potranno essere iniziati. »

Non essendo presente l'onorevole Mezzacapo, questa interrogazione s'intende ritirata.

Vengono ora le due seguenti interrogazioni al ministro dei lavori pubblici relative ad uno stesso argomento :

dell'onorevole Teofilo Rossi « per conoscere come intenda tutelare gli interessi della regione situata fra i torrenti Chisola e Sangone, minacciata dai lavori che vi sta compiendo la Società dell'acqua potabile di Torino; » e dell'onorevole Borsarelli « per sapere come intenda tutelare gli interessi della vasta regione tra il Chisola e il Sangone minacciati da quanto sta compiendo la Società dell'acqua potabile di Torino. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Chiapusso, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Antico rappresentante politico della regione cui s'interessano gli onorevoli interroganti, vorrei poter rispondere in modo da sodisfarli completamente. Temo però di non riuscirevi, per quanto il Ministero dei lavori pubblici si sia occupato della gravissima questione con buona volontà e somma diligenza. Ed in prova di questa mia dichiarazione, permettano gli onorevoli interroganti che io esponga loro come si sono fin qui svolte le cose, e quali siano stati i provvedimenti del Ministero.

Nel novembre 1898 la Società dell'acqua potabile di Torino, fece istanza perchè fossero dichiarate di pubblica utilità alcune opere intese a garantire da inquinamenti le acque del Sangone che alimentano l'acquedotto della città. Queste opere erano state in gran parte suggerite da una Commissione nominata d'accordo fra la Società ed il municipio di Torino, e della quale, facevano

parte persone competenti, quali ingegneri idraulici, batteriologi, chimici e geologi.

La domanda della Società sollevò numerose e vivaci opposizioni di Comuni e di privati. Si lamentava soprattutto l'estensione enorme della zona di protezione che volevasi formare attorno alle gallerie filtranti e la deviazione di un certo rio. Fondamento delle opposizioni erano le difformità parziali delle opere progettate da quelle proposte dalla Commissione, ed i danni generali per le popolazioni di Trana, Sangano, Piosasco e Rivalta, derivanti dalla soppressione della cultura prativa e della conseguente industria del bestiame. Il comune di Rivalta però recedette poco dopo dalle sue opposizioni, essendo addivenuto ad una transazione con la Società dell'acqua potabile.

Al Genio civile prima ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici poi, i timori, parvero esagerati, e le difformità giustificate! Ma il Ministero, preoccupato della gravità delle opposizioni, ed animato dal desiderio di conciliare possibilmente gli opposti interessi, fece nuovamente studiare l'affare dal Genio civile e chiese maggiori giustificazioni alla Società.

Il Genio civile ritenne possibile una diminuzione di espropriazioni e qualche modificazione al progetto; la Società insistette invece per l'accoglimento della sua domanda.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, si pronunciò favorevole alla Società, ma portata la questione al Consiglio di Stato, questo ritenne col Ministero che fosse esagerata la domanda della Società, ed opinò che si dovesse esigere una riduzione del progetto, il che fu fatto.

Avendo il Genio civile dato parere favorevole al nuovo progetto presentato dalla Società, il Ministero mandò, recentemente, a farsi le pubblicazioni prescritte dalla legge sulle espropriazioni, volendo così dar agio ai Comuni ed ai privati interessati di esaminare se abbiano o meno ragioni per insistere nei precedenti loro reclami.

Se verranno pertanto presentate nuove opposizioni, queste saranno esaminate con la massima cura ed imparzialità; ma corremi l'obbligo di dire agli onorevoli interroganti che i danni temuti da essi e dai reclamanti possono essere di due generi: possono derivare, cioè, dalle espropriazioni da farsi e dalle opere progettate nei fondi, ed allora il Ministero è com-

petente a rimuoverli quando la tutela del prevalente pubblico interesse non vi si opponga; o possono derivare da opere, che la Società dell'acqua potabile intende di eseguire sopra beni che sono già suoi propri, ed allora gli onorevoli interroganti capiranno che, trattandosi del tuo e del mio, la questione non è più amministrativa, e gli interessati dovranno invece adire l'autorità giudiziaria.

Queste sono le spiegazioni che sono in grado di dare, ripetendo che, quando ulteriori reclami pervenissero al Ministero, questo li esaminerà con tutta quella equanimità e con tutta quella accuratezza che l'importanza della cosa richiede e di cui crede aver già dato ampia prova.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Teofilo Rossi.

Rossi Teofilo. Mi dispiace di non poter essere completamente soddisfatto della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici e ne dirò brevemente le ragioni.

La Società dell'acqua potabile torinese da qualche tempo si trova in conflitto col municipio di Torino, sia perchè in certe epoche dell'anno non dà la quantità sufficiente dell'acqua per la città, sia perchè quest'acqua che dà non risponde alle esigenze della popolazione, tanto dal lato della salubrità, quanto dal lato del prezzo.

Di fronte ai reclami, che la città di Torino ha fatto molte volte alla Società dell'acqua potabile, e di fronte anche all'azione giudiziaria, questa Società la quale avrebbe potuto fare delle nuove condotture, ha creduto invece più opportuno economicamente di costruire un canale emungitore nel territorio situato tra la Chisola e il Sangone.

Ora a questi lavori che la Società dell'acqua potabile sta facendo, un po' misteriosamente e sotteraneamente, pare che si siano adibiti parecchie centinaia di operai, e pare (perchè non posso fare un'affermazione assoluta) che questa Società voglia non soltanto prendere la prima, ma forse anche la seconda falla acqua di tutto il territorio del mandamento di Orbassano. Ora, se questo fatto si avverasse, ne succederebbe, prima di tutto, il danno che tutto il territorio del mandamento di Orbassano sarebbe privato assolutamente dell'acqua necessaria per l'irrigazione, e sarebbe anche privato dell'acqua necessaria per l'abbeveratoio degli animali e,

probabilmente, anche dell'acqua necessaria per l'uso domestico. Se, per dolorosa ipotesi, questi lavori, che la Società dell'acqua potabile di Torino sta facendo, dovessero venire a compimento e dovessero avere anche la loro attuazione futura, ne risulterebbe per conseguenza logica che tutte quelle laboriose popolazioni, che si trovano all'occidente di Torino, sarebbero costrette ad emigrare, perchè il terreno sarebbe assolutamente immiserito ed impoverito.

Le autorità locali hanno creduto, prima di adire la via giudiziaria, che consiglia quest'oggi l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici, e che forse dopo la sua risposta si rende assolutamente necessaria, di adire la via della prefettura di Torino, ma inutilmente. Le autorità locali hanno mandato a me una petizione, che l'onorevole sotto-segretario di Stato conosce, firmata da sei fra i principali sindaci dei Comuni che sono interessati. Ora questi Comuni domandano ad alta voce, che il Governo li tuteli contro le violenze sistematiche ed interessate della Società dell'acqua potabile.

Ed ora domando io: può il Governo permettere che una Società privata, per fare i propri interessi, vada a danneggiare tutta un'intera regione? Può il Governo permettere che vada formandosi ed allargandosi una agitazione che un giorno potrà diventare forse una sommossa? Perchè quei contadini, quando sono lesi nei loro interessi più vitali, allora non ragionano più e ne hanno il diritto. È vero che il prefetto di Torino alla Commissione composta dei principali sindaci dei Comuni, ha risposto, che questa non era che una questione di carabinieri. Ma la risposta del prefetto di Torino è una risposta austriaca e non è degna di un prefetto italiano.

Io comprenderei, qualora si trattasse di un'utilità pubblica, che la regione sangonese facesse anche un sacrificio, di fronte a questo interesse della città di Torino: ma qui non c'entra l'interesse della città di Torino, perchè quella Società dell'acqua potabile ha cento altri mezzi per potere fornire Torino di acqua potabile.

Circa i mezzi, tra i quali vi sarebbe quello di un nuovo condotto, la Società non vuole adottarlo, essendo molto costoso, e quindi dannoso agli interessi dei suoi azionisti. Quella

Società non vede altro che gli interessi degli azionisti.

Ora di fronte a questo, malgrado la risposta poco confortante che mi ha dato l'onorevole sotto-segretario di Stato, io invoco formalmente che il Governo dia un esempio solenne di equità e di giustizia ed insegni alla potente Società dell'acqua potabile di Torino, che, al disopra degli interessi miserabili de' suoi azionisti, vi sono gli interessi grandissimi delle popolazioni, e le insegni che non si può permettere che una Società privata venga ad impoverire e ad immiserire una così importante regione italiana.

Presidente. L'onorevole Borsarelli ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

Borsarelli. Io non posso che associarmi alle parole pronunziate dall'egregio mio collega Teofilo Rossi. Anzi, trovo che ha trattato tanto bene la questione, che poco mi resta a dire.

Mi limito ad osservare che è cosa dolorosa, onorevole sotto-segretario di Stato, dover rilevare che, allorquando una vasta regione ricorre per aiuto al Governo, questo confessa la propria impotenza.

L'onorevole Rossi ha spiegato, ed io confermo che ora si sta compiendo (e non è soltanto una continuazione, onorevole sotto-segretario di Stato) un'opera clandestina, segreta, forse iniqua, a danno di quella vasta regione che è compresa tra la sinistra del torrente Chisola e la destra del Sangone. Con essa tutte quelle popolazioni sono minacciate di perdere l'essenza della loro agricoltura e perfino, si può dire, la vita stessa, poichè l'acqua dei pozzi sta scemando continuamente. Ella, onorevole sotto-segretario di Stato, m'insegna, come le derivazioni di acqua si prendono. La crosta della terra colà è fatta di uno strato impermeabile seguito da uno strato permeabile ghiaioso, da cui è lecito prendere acqua; ma poi vi è un altro strato permeabile di sotto al quale viene quello che è chiamato *diluvium*, e che nella località che ora siamo chiamati a difendere, si cerca di esaurire con fatale detrimento della vita agricola, ed anche materiale di quella popolazione. Onorevole sotto-segretario di Stato, i Comuni adiranno le vie giudiziarie, ma è cosa dolorosa che Ella oggi venga a dirci che il Governo non può aiutarli, che non può intervenire, che non può sorvegliare quello che fa una Società privata per solo proprio lucro, per solo acqui-

sto di ricchezza a danno di popolazioni che sono minacciate, nientemeno che nella ubertuosissima regione piemontese, di dovere emigrare chi sa dove, perchè là sarà loro resa impossibile la vita.

Il sotto-segretario di Stato per l'interno ebbe poco tempo fa a rispondere ad una interrogazione opportunissima dell'onorevole Poli, il quale si lagnava della qualità dell'acqua fornita dalla Società Torinese. La qualità è pessima, la quantità è deficiente: mentre è calcolato che dovrebbe fornirne circa 1000 litri al secondo, non ne fornisce che 400 e questa fu trovata inquinata. E lo dovette ammettere lo stesso sotto-segretario di Stato rispondendo a quella prima interrogazione.

Ora, è egli lecito che mentre la città di Torino si potrebbe molto bene rifornire in tanti modi di acqua, s'impedisca ad essa la via di poter ottenere quello che è necessità prima fondamentale alla vita dei suoi cittadini, solo perchè si ostacolano per gravi ragioni gli interessi di una Società privata? Ma ormai è tempo che intervenga l'autorità. Noi ricorreremo all'autorità giudiziaria in ultima analisi, quando non potremo fare diversamente, ma Ella m'insegna, onorevole sotto-segretario di Stato, come sia difficile raggruppare tanti interessi, raggruppare tanta gente, che ignora i propri interessi, e non può o non li sa far valere, o deve farli valere in un modo costoso e difficile, come è quello di ricorrere all'autorità giudiziaria, mentre forse Ella con un intervento, con una ispezione potrebbe troncane molte speranze non giustificate, e forse molti tentativi indebiti che si stanno facendo; perchè Ella non può ignorare che il sindaco di Sangone volle inutilmente recarsi a visitare questi lavori.

Ora tutti sanno che il sindaco riveste una autorità che gli dà questo diritto. Si potrebbe minare una città allora, se non fosse lecito di introdursi anche in una proprietà privata quando si abbiano dei fondati dubbi che si stieno compiendo opere dannose. Ora al sindaco di Sangone fu impedito di visitare questi lavori. È questo lecito? Dobbiamo quindi noi ricorrere a chi? Noi portiamo qui la nostra voce e la voce di popolazioni minacciate da gravi danni, e nonostante la risposta poco confortante del Governo, noi seguiremo a sperare che, dopo un più maturo esame, esso voglia intervenire opportunamente e vali-

damente a difendere gli interessi troppo minacciati di quella regione. (*Bene!*)

Chiapusso, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Chiapusso, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. Io posso personalmente dividere le apprensioni degli onorevoli interroganti relativamente ai danni che possono quelle popolazioni conseguire dalle opere della Società dell'acqua potabile di Torino, ma invoco la equanimità degli interroganti stessi per domandar loro quali altri provvedimenti avrebbe potuto il Ministero dei lavori pubblici prendere in proposito. La competenza del Ministero dei lavori pubblici non può esplicarsi che nei rapporti dell'invocata dichiarazione di pubblica utilità o nei riguardi della tutela del regime dei torrenti Chisola e Sangone, quando questo fosse danneggiato dalle opere progettate dalla Società. Per la prima parte il Ministero ha già dato e continuerà a dare larga prova dell'interesse che prende perchè i diritti di quelle popolazioni non siano sacrificati oltre lo strettissimo necessario; per la seconda parte invece nessun rapporto è venuto finora a dire che il regime di questi due torrenti possa essere alterato, ed è evidente come in questo stato di cose il Ministero non abbia facoltà di prendere un'iniziativa che non sarebbe giustificata. Ripeto poi che se i danni temuti derivassero da opere che la Società dell'acqua potabile faccia su beni propri, l'unica autorità competente a provvedere è l'autorità giudiziaria.

Presidente. Segue ora l'interrogazione dell'onorevole Borsarelli, al ministro dell'interno « per sapere se creda ammissibili le accoglienze fatte dal prefetto di Torino ad una Commissione rispettabilissima che si recava a parlargli degli interessi di una intiera regione, minacciata dalle opere che sta compiendo la Società delle acque potabili di Torino. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Bertolini, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. I Comuni che erano oggetto della precedente interrogazione dell'onorevole Borsarelli deliberarono di stare in giudizio contro la Società dell'acqua potabile in Torino e deliberarono altresì di delegare ai sindaci riuniti in Consorzio ogni loro facoltà rispetto alla condotta della causa. Il prefetto di Torino ravvisò che questa deliberazione non fosse le-

gale in quanto vi era delegazione fatta dai Consigli comunali delle proprie facoltà a terze persone, e per conseguenza invitò quei Comuni a voler prendere le deliberazioni nelle forme di legge.

Ma i sindaci si recarono allora dal prefetto e credettero di dovere osservare che da parte della Prefettura vi fosse una certa inclinazione ad ostacolare l'azione che si proponevano di esplicitare a difesa degli interessi dei rispettivi Comuni. Il prefetto tornò allora a ripetere che non si trattava se non che di dare forma legale alle loro deliberazioni affinché essi stessi poi non ne avessero danno; perchè, iniziato il giudizio, i convenuti avrebbero opposto loro la irregolarità della loro costituzione in giudizio. Volevano i sindaci che il prefetto prendesse anche un provvedimento amministrativo con un decreto d'urgenza per impedire la prosecuzione di quelle opere da parte della Società per l'acqua potabile. Dichiarò il prefetto di non ritenersi autorizzato ad emanare tale decreto, tanto più che a lui non era stato presentato alcun documento tecnico che potesse comprovare i danni temuti da quelle popolazioni.

Io non credo che nelle accoglienze fatte dal prefetto vi possa essere cosa di cui quei sindaci abbiano a lamentarsi, senza dire che è poi a tutti notissima la cortesia dei modi abituali del prefetto di Torino: confido quindi che l'onorevole Borsarelli vorrà ritenersi soddisfatto delle spiegazioni che gli ho date.

Presidente. L'onorevole Borsarelli ha facoltà di parlare.

Borsarelli. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno, naturalmente, per rispondere a questa mia interrogazione, ha dovuto attingere informazioni a quella stessa sorgente che in questo momento è accusata. Capisco anch'io e non dissento dall'onorevole Bertolini allorquando accenna alla gentilezza di modi abituali del prefetto di Torino, marchese Guiccioli, ed io qui non intendo di fargli certamente un'accusa generica.

Lo conosco anch'io personalmente ed in questo mi associerei perfettamente agli apprezzamenti dell'onorevole sotto-segretario di Stato; ma vi fu, nel caso concreto, forse un momento cattivo (ne abbiamo tutti!) anche per il prefetto Guiccioli.

Si recavano da lui cinque sindaci di cinque importanti Comuni per parlargli degli interessi, dei quali è stata oggetto altra in-

terrogazione testè diretta all'onorevole sotto-segretario pei lavori pubblici; e quei sindaci si facevano niente meno che interpreti delle grida d'allarme gettate da tutte le popolazioni da loro amministrate, le quali esclamavano: « L'acqua nei pozzi scema! quest'estate non potremo irrigare i nostri prati, e poi non potremo più bere nè noi nè il nostro bestiame! non ci resterà altro che emigrare. » Il prefetto Guiccioli non ricevè bene quei sindaci; e forse per la prima volta, mi permetta di dirlo l'onorevole sotto-segretario di Stato, forse per la prima volta nella sua vita, mancò alla sua costante cortesia di modi. Infatti ai sindaci, dei quali io potrei anche dire i nomi, e che erano per di più accompagnati dall'economista di uno dei più importanti istituti benefici del Regno, da un rappresentante dell'ordine mauriziano, senz'altro rispose in questo modo: « Prima che abbiate a bere voi, deve bere la città di Torino. » E quando essi dissero « Ma, onorevole signor prefetto, noi veniamo a dirvi che v'è oggi nella popolazione dei nostri Comuni un gran fermento che minaccia e che noi non possiamo contenere, perchè non è fermento sedizioso, ma soltanto un fermento dovuto all'allarme gettato per la mancanza di una delle cose più necessarie alla vita come è l'acqua », egli soggiunse: « E i carabinieri al mondo cosa ci stanno a fare? » E con questo, più che accoglierli, li licenziò, onorevole Bertolini.

Tanto che essi si rivolsero direttamente a me che mi rivolsi a mia volta anche all'onorevole Teofilo Rossi, come più competente, ed anche per ragione del territorio da lui rappresentato, perchè uniti movessimo queste lagnanze al Governo. Onorevole sotto-segretario di Stato, io non vorrei che questo caso, che voglio credere unico nella condotta del prefetto Guiccioli e che non si ripeterà più, rispecchiasse e non nascondesse una tendenza a tutelare più gli interessi di azionisti, o di speculatori di una Società potente e ricca, che quelli di un'immensa popolazione la quale si vede minacciare nella vita materiale stessa non solo, ma anche nella vita economica. La risposta del prefetto Guiccioli, per me, non fu ben data, come non fu lodevole la sua condotta.

E qui, rispondo (cosa che il regolamento non mi consentirebbe) oltrechè all'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno, anche

a quello dei lavori pubblici. Egli mi diceva: che cosa vogliono? Si chiede una cosa sola: consenta il Governo che vada un delegato a visitare i lavori che stanno compiendo oltre 800 operai sotto quelle terre per ricavare l'acqua che è tanto necessaria alla città di Torino. Altri cinque progetti sono stati presentati per dare a Torino acqua buona ed abbondante: perchè adunque toglierla a chi più ne ha bisogno? Prima di dir questo ho voluto informarmi, al fine di conoscere le cose di certa scienza ed evitare di fare gratuite affermazioni.

Ora, domando io, perchè dobbiamo arrestarci dinnanzi a ciò che sta compiendo una Società, quando si tratta degli interessi della vita, di una quantità di Comuni il cui solo elenco sarebbe già lungo il leggere innanzi alla Camera? È la prima volta che io mi levo a far coro con quelli che gridano alla strapotenza di questi signori, i quali trovano che tutto può essere fatto oggetto di speculazione, anche la vita economica e materiale di tanti sfortunati! (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Bertolini, sotto-segretario di Stato per l'interno. Mi preme soltanto di escludere che il prefetto di Torino abbia in animo di proteggere gli interessi di speculatori qualsiasi.

Borsarelli. Tanto meglio.

Bertolini, sotto-segretario di Stato per l'interno. Il testo del rapporto su questa vertenza me ne dà l'assoluta sicurezza.

Gl'interessi degli speculatori e delle Società private non possono influire in qualsiasi modo sulle deliberazioni del Governo. Ma chi è competente a decidere intorno alla questione delle acque potabili di Torino, è il municipio di Torino, come ebbi già l'onore di affermare in questa Camera rispondendo all'onorevole Poli: il prefetto per incarico del ministro non ha creduto di fare se non che invitare il municipio di Torino a studiare questa questione alacremenente e dargli quella soluzione che è nell'interesse della cittadinanza e che risponde alla pubblica igiene.

Borsarelli. E se i più potenti del municipio fossero azionisti?

Presidente. Così per oggi sono terminate le interrogazioni.

Seguito della discussione per la conversione in legge del decreto 22 giugno 1899.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio Decreto 22 giugno 1899, n. 227, per modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla pubblica sicurezza e sulla stampa.

Spetta di parlare all'onorevole Greppi.

Greppi. La responsabilità del discorso che io debbo pronunciare e dell'ordine del giorno che ne sarà la chiusa, spetta a un piccolo gruppo di amici, i quali, incerti sul valore delle molte argomentazioni portate qui dentro, sulla forza degli esempi costituzionali italiani ed esteri, sul carattere della giurisprudenza che l'uno dice concorde, l'altro discorde, vollero raccogliersi per concordare l'affermazione della propria opinione in una così grave questione; rammentando il dispiacere altre volte provato nell'aver votato, per diversità di apprezzamenti, in modo diverso, pur sentendosi strettamente uniti da comunanze di aspirazioni e di pensiero.

Siccome la nostra società è una piccola società comunistica, così soltanto la sorte decise chi doveva esporne le idee, e la cieca sorte indicò me; onde io devo affidarmi ad un'altra cieca, alla fortuna, per lo svolgimento di questo ordine del giorno.

Certamente i decreti-legge sono una anomalia nelle nostre funzioni parlamentari. Per altro, per la verità storica, bisogna confessare che fu piuttosto la magistratura a suggerirne al Governo la applicabilità; anziché fosse il Governo a suggerirla alla magistratura.

Infatti il primo decreto-legge che abbia avuto l'onore di una discussione giudiziaria, appartiene al 1862. In quell'anno, credo il ministro Rattazzi già dimissionario, promulgò un decreto, da convertirsi poi in legge, col quale si prorogava una legge annuale che determinava gli obblighi nelle Provincie toscane per gli alloggi militari. Orbene, questo decreto venne religiosamente osservato come legge per venticinque anni; ma verso il 1887 un avvocato più acuto e più diligente sollevò la questione della costituzionalità; disse che era un decreto, non una legge desumendo la necessità di una legge dal fatto evidente che negli anni precedenti si era sempre proceduto per legge.

La questione fu portata ai tribunali, e mentre parmi sia stata data ragione all'avvocato dalle giurisdizioni inferiori, la Cassazione con elaborata sentenza, pronunciò invece quella massima per la quale i decreti-legge si dovevano, negli effetti giudiziarii, equiparare alle leggi.

Ora è certo che su questo interesse così piccolo, discusso in un momento nel quale c'era pieno accordo fra Ministero e Parlamento, e nel quale il Ministero non aveva alcun motivo a foggarsi un'arma per combattere l'una o l'altra parte della Camera, la sentenza del giudice non poteva essere suggerita da nessuna opportunità politica, ma rappresentava la spontanea coscienza giuridica del magistrato supremo.

Però l'uso del decreto-legge, dopo questo atto di legittimazione, dilagò in varie epoche, ma più specialmente nel 1895 sollevando allora vivissime opposizioni nella Camera, che furono però vinte perchè la maggioranza diede ragione al Ministero.

Quando poi successe un altro Ministero questo ne usò molto più moderatamente e convenevolmente, senza però sconfessarne assolutamente l'uso. Difatti l'onorevole Luzzatti, che interpretò le idee di questo secondo Ministero, coll'attuale suo ordine del giorno condannò non l'uso, ma l'abuso dei decreti-legge. Ed una prova palmare di questa maggiore o minore preferenza nell'uso dei decreti-legge, ma altresì della universale tolleranza, la abbiamo in quel decreto sulla proroga dei diritti di autore pel *Barbiere di Siviglia*, che giustamente l'onorevole Luzzatti qualificò il più enorme dei decreti-leggi, che fu opera del ministro Crispi, che il Ministero, al quale il Luzzatti apparteneva, non avrebbe certamente promulgato, ma che, malgrado fosse opera del suo avversario, non credette necessario di revocare, appena fu al potere. Lo lasciò anzi vivere di una vita tranquilla per quell'anno e più pel quale ancora doveva avere effetto, essendogli stato nel testo del decreto prefissa la durata di due anni. Quel decreto dunque, anche sotto il Ministero Di Rudini, continuò ad avere l'effetto legale di impedire la libera rappresentazione del *Barbiere di Siviglia*, mentre, a termine della legge organica sui diritti di autore, avrebbe potuto essere rappresentato senza pagamento.

Questo prova come sinora vi furono di-

verse coscienze politiche sui confini fra l'uso e l'abuso dei decreti-legge; ma l'avversione ai decreti-legge non fu mai, da nessun partito dominante alla Camera, espressa in modo assoluto e reciso.

Io non parlerò delle vicende e dei precedenti dell'attuale decreto-legge, perchè sono la parte più conosciuta e più disputata della questione; io non entrerò nella interpretazione del *bill* di indennità che fu dato nel giugno scorso; però io credo di potere affermare, col consenso di tutta la Camera, che la grande maggioranza di essa, anche se non approvò o può disapprovare oggi quello che approvò nel giugno scorso; non reagì mai contro la permanenza di quest'ultimo decreto-legge, non sollevò alcuna questione perchè si impedisse la continuazione degli effetti di questo decreto durante i mesi di novembre, di dicembre, di febbraio, nei quali il decreto ebbe vigore ed essa, pur trovandosi riunita, attese senza impazienza ad altra occupazione.

Non nego che la Camera sia libera di condannare oggi quello che non ha condannato prima; che il voto del giugno, come qualsiasi voto parlamentare, non ha la obbligatorietà del contratto, e che, se vi fosse anche un contratto, la Camera potrebbe trovare ora delle ragioni per sostenere che l'oggetto del contratto è alquanto diverso, e ciascuno di noi possa invalidare il precedente consenso. Io non accuserò alcuno che voglia oggi cambiare opinione.

Siamo però sempre in una questione di opportunità. Ora la questione per noi si riduce a questo: È proprio ora il momento di reagire contro la tolleranza, che più o meno abbiamo sempre dimostrata, verso la promulgazione dei decreti-legge?

Per parte nostra noi crediamo di no. Intanto se il decreto-legge attuale è in qualche parte diverso dagli altri decreti, la differenza sta specialmente nella causa della provocazione del decreto stesso, che certamente non vi fu per alcun altro decreto; nemmeno per quello tanto condannato...

De Andreis. I fatti di maggio furono provocati da voi... (*Rumori*).

Presidente. Onorevole De Andreis, non interrompa!

Greppi. Il mio discorso non convertirà nessuno; ma se aspirassi a convertire qualcuno, questo non sarebbe certamente Lei; perchè

Ella ha già una opinione recisa su questo argomento. Mi stupirei e quasi mi vergognerei di avere convertito così facilmente una persona di opinione così contraria. Io aspiro a convertire i dubbiosi. Parlo colla illusione di convincere altre persone, non Lei.

Ma lasciamo stare altre circostanze assai spiacevoli. (*Interruzioni*). È certo che vi fu un sentimento generale, un deliberato proposito, poichè nel Parlamento non si poteva discutere la legge, di ricercare e di trovare un modo di uscirne.... (*Rumori all'estrema sinistra*).

L'onorevole Luzzatti, che criticava il metodo usato dal Governo, ne suggeriva egli stesso un altro abbastanza anormale. Dovete, diceva, fare un colpo di Stato di Camera. Ciò che può essere qualificato come colpo di Stato non entra certo nelle norme comuni. Anch'io avrei preferito il colpo di Stato di Camera, ossia la riforma rapida del regolamento, ma non è a dissimularsi che anche a questa forma diversa di colpo di Stato difficoltà gravissime si opponevano. Ad ogni modo, o decreto-legge o colpo di Stato di Camera, la eccezionalità, la anormalità ci sarebbe stata tanto in un modo che nell'altro; e, se non altro, dati i precedenti che ha la forma del decreto-legge, il Governo fu meno ardito, meno innovatore facendo un decreto-legge.

Ora nel mio ordine del giorno riconosco esplicitamente le condizioni parlamentari eccezionali che indussero il Governo alla emanazione del decreto-legge; consento nuovamente a quel *bill* d'indennità che noi abbiamo dato in giugno, poichè le successive violenze, anche materiali, ne rinforzano per me le ragioni.

Ma c'è un'altra questione. Si è detto: dovremmo noi votare oggi per incoraggiare il Governo a persistere nella illegalità?

No, noi non siamo chiamati a far questo. Noi siamo qui per rientrare nella legge votando una legge. Non posso negare che la legge proposta ha nelle sue origini, nei suoi antenati qualche cosa che non è strettamente legale. Ma il padre è perfettamente legittimo; esso è il progetto di una Commissione liberamente e regolarmente nominata dalla Camera.

Questo progetto io voglio discutere, cogli stessi diritti, cogli stessi doveri coi quali usiamo discutere ogni altro disegno di legge.

C'è però una questione particolare al caso presente. Noi possiamo bensì fare una

legge come in ogni altro caso; ma ci resta a provvedere pel tempo dal 20 luglio 1899 a quello della promulgazione definitiva della nuova legge, supponiamo per ipotesi il 20 marzo prossimo venturo; perchè, attesa l'ultima sentenza che contesta la efficace esistenza del decreto-legge, bisogna dare norme certe alla magistratura, avendo essa sollevato dubbio sulla legislazione che ci regola in questo momento.

Perciò noi col nostro ordine del giorno diciamo: non discutiamo ora di questo in modo accademico, ma riserviamo ogni questione di diritto transitorio all'esame dei singoli articoli. (*Continuano i rumori all'estrema sinistra*).

Con questo noi crediamo di rispettare nel miglior modo l'autorità e la indipendenza della magistratura. Noi non intendiamo premere sulle sue decisioni con un ordine del giorno che approvi o disapprovi il decreto-legge; ma vogliamo dare, nella sede opportuna, disposizioni positive perchè sia chiarito ogni dubbio sulla legislazione che essa deve applicare.

Nel corso di queste mie parole ho già avuto occasione di dire alcune delle ragioni, politiche, che ci confermano nel desiderare la discussione di questo disegno di legge eliminando qualsiasi questione che si opponga alla discussione stessa.

Altre però ora vorrei aggiungerne: se dopo aver tante volte tollerato e ratificati i decreti-legge; se, dopo, aver anche consentito a questo nel giugno; dimostrassimo una insolita rigidità, una inaspettata repugnanza a toccare qualsiasi cosa che sia stata contaminata anche appena da un contatto con un decreto-legge, che cosa si direbbe di noi?

Si direbbe che per farci intendere ragione, ci vogliono degli argomenti straordinari e poco parlamentari. Finchè i vostri colleghi parlavano calmamente, ragionevolmente, non vi persuadevano, ma hanno parlato colla violenza delle parole e degli atti; ed allora avete avuto una respiscenza. Noi invece vogliamo mantenere la eguale serenità di giudizio tanto prima quanto dopo le accadute violenze.

I nostri elettori potranno dare anche un'altra cattiva interpretazione al nostro pentimento. Noi, diranno, non crediamo che i vostri avversari con le loro violenze, con le loro invettive vi abbiano fatto mutare opinione; noi pensiamo che, cambiando parere, avete ce-

duto ad un sentimento più modesto, più umano.

Voi, tornati a Roma, dovevate affrontare una seconda volta le noie dell'ostruzionismo, avreste avuto maggior difficoltà di congedi, minor facilità di muovervi, di fare i vostri affari, sareste stati condannati alla tortura degli appelli nominali, alle interminabili discussioni delle leggi politiche, invece che a quelle delle altre leggi, durante le quali potete più agevolmente compiacere qualche amico influente; ed allora avete pensato: uniamo in felice connubio i comodi nostri e la più rigida virtù; dichiariamo che a noi ripugna discutere ciò che fu contaminato da un decreto-legge; ed allora faremo la Pasqua più presto, e più piacevolmente... (*Bene! Bravo! a destra*).

Tuttavia anche nel mio piccolo crocchio qualcuno dei colleghi che era più difficile a convincere mi diceva: sta bene, molte ragioni sono ottime sia dal lato giuridico che dal lato politico. Tuttavia bisogna pur convenire che la via più sicura per impedire in avvenire qualsiasi deviazione dalle più rigide norme costituzionali, consiste nel non accettare qualsiasi discussione di provvedimenti politici, finchè non sia sparita qualsiasi traccia del decreto-legge che si innestò ad essi. E in appoggio di questo rigore mi ricordava gli inconvenienti nati in parecchi paesi da deviazioni che da principio parevano piccole e pienamente giustificate.

Io, senza negare la possibilità del pericolo e la serietà di queste preoccupazioni, ho però pensato ad una nazione fra le più generose d'Europa, che venne consunta per non aver trovato il modo di liberarsi da un male simile a quello che si tenta oggi inoculare all'Italia.

La Polonia aveva il *liberum veto*. Il *liberum veto* era l'ostruzionismo legalizzato e il *liberum veto* impedì alla Polonia ogni necessaria riforma. La imprigionò entro vecchi abusi, la condusse alla decadenza. Quando essa fece uno sforzo supremo per liberarsene, era troppo tardi. Già gli stranieri le stavano addosso, e le proteste costituzionali di alcuni suoi concittadini furono l'incentivo, furono il pretesto di consumarne la suprema rovina.

Mossi da questo sentimento, consci del pericolo che ci sovrasta, noi siamo riusciti ad accordarci. Alcuni di noi sacrificarono care colleganze di pensiero e di azione,

alcune opinioni lungo tempo fedelmente coltivate; altri persino la coerenza con altri voti precedenti; ma facemmo tutti con buona volontà il nostro sacrificio per salvare la libertà del Parlamento. (*Approvazioni a destra. — Rumori all'estrema sinistra.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fani.

Fani. Onorevoli colleghi: Prometto di usare la massima brevità, per dire le ragioni dell'ordine del giorno che ho presentato. Duole a me di dovere anzitutto dichiarare, che mi trovo in contraddizione con il collega Greppi, mio carissimo amico personale e politico. Ma l'indole delicata e grave della questione spiega la diversità del pensiero e quindi della proposta mia, che è altresì quella di più colleghi di questa parte della Camera.

Anzitutto non sono d'accordo su quello che l'amico Greppi ha detto in ordine ai precedenti concernenti i decreti-legge. E in prova di ciò io mi permetto di ricordare quello che ad esempio la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, ha rilevato sui decreti-legge di carattere finanziario, che pare abbiano avuto sempre l'assoluzione della Camera.

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, in relazione al decreto-legge 10 dicembre 1894, che imponeva il dazio di entrata sui cotonei, pur dichiarando la incompetenza propria, scriveva così: « È desiderabile che la facoltà di provvedere eccezionalmente ai bisogni urgenti dello Stato, mediante decreti-legge, non si trasformi in abuso: e può manifestarsi il voto che non manchino freni opportuni ad un sistema il quale, adottato pure a proposito, riuscirebbe contrario alle libertà politiche, e scalzerebbe la costituzione fondamentale del regno ». Questo ha detto la Quarta Sezione del Consiglio di Stato. E la magistratura giudiziaria?

Ho qui innanzi a me un responso autorevolissimo della Corte suprema di cassazione di Torino, che sul grave argomento è andata anche più in là, di quello che la dottrina consente. Perchè i maestri di giure pubblico insegnano, in ordine alla competenza della magistratura nel sindacare la portata dei decreti-legge, dovere essa limitarsi a considerare la forma del decreto, e in base all'esame sul concorso o meno degli elementi concernenti la forma, giudicare. La Cassazione torinese ha invece dichiarato,

dovere del giudice esser quello di esaminare altresì la sostanza, il contenuto del decreto dettando così: « Se allorquando il potere esecutivo preoccupa il campo del potere legislativo, il giudice dovesse arrestarsi alla forma e non potesse penetrare più addentro, egli non sarebbe più il ministro della legge, ma lo strumento cieco del potere esecutivo. » Ora quando si leggono, per fortuna di tutti noi, nella patria giurisprudenza giudicati come questi, mi pare che si abbia in essi la più autorevole risposta in ordine a quei precedenti giudiziari col ricordo dei quali il collega ed amico Greppi incominciava dianzi il suo discorso.

Ma vi ha di più. La dottrina ha recentemente molto discusso il decreto che ci sta dinanzi ed ha detto in modo concorde che per il contenuto, e la materia di esso, fare indagini nella giurisprudenza è vano, perchè *un caso come questo non si è verificato mai.*

Lasciamo dunque da parte la giurisprudenza, e fermiamoci innanzi al nudo e semplice argomento, politico e giuridico insieme.

Io considero la questione semplicemente così. Perchè ha fatto tanto senso questo decreto-legge? Perchè questo atto del potere esecutivo ha destato tante impressioni e sollevato tante proteste? Lo dirò subito: perchè in una forma ardita e nuovissima si è voluto regolare con un decreto, quello che la legge fondamentale del Regno vuole espressamente che non debba essere regolato che da una legge.

Con questo decreto si sono, infatti, toccate due fra le più importanti manifestazioni della nostra vita pubblica: la stampa e il diritto di riunione.

Ma su questi argomenti, una legge superiore a tutte le leggi dispone precettivamente il modo come debbono essere governati e diretti. Gli articoli dello Statuto sono là dinanzi agli occhi e alla mente di ognuno.

« La stampa sarà libera, dice l'articolo 28, ma una legge ne reprimerà gli abusi. »

« È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, dice l'articolo 32, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. »

Ora, egregi colleghi, la potestà legislativa è di ragione unica, assoluta, della Camera, del Senato, del Re.

E lo avere invece veduto che argomenti così delicati e vitali sono stati oggetto di

un decreto che è quello che venne presentato nel giugno scorso, ha naturalmente sollevato gli scrupoli onesti della coscienza costituzionale del nostro paese, la quale si è trovata dinanzi ad una violazione aperta di quella legge che è la base organica della nostra vita pubblica, la ragione della nostra esistenza politica, il *nostrae novae civilitatis principium*. (*Vive approvazioni all'estrema sinistra*).

Ecco perchè io ed i colleghi con me concordi in quest'ordine d'idee, abbiamo detto: dobbiamo noi, che sediamo a questa parte della Camera, rimanere indifferenti? Che cosa si direbbe di noi se, ad esempio, dalla parte opposta si venisse domani a proporre una modificazione alla legge fondamentale dello Stato e se noi resistessimo come dovremmo resistere alla proposta stessa? Non correremmo noi il pericolo di vederci rimproverato il contegno che per avventura noi avremmo tenuto in una occasione come questa? (*Bravo! — Approvazioni vivissime all'estrema sinistra*).

Ecco perchè, obbedendo unicamente ai dettami della nostra coscienza e non udendo altre voci, ci è parso adempiere ad un dovere supremo di conservatori sinceramente devoti al culto delle nostre libertà statutarie, affermando in una maniera libera e solenne il pensiero nostro su questa questione.

E questa offesa alle disposizioni dello Statuto tocca, lo sentiamo tutti, al principio della divisione dei poteri e costituisce una usurpazione, da parte del potere esecutivo, delle attribuzioni e dei diritti del potere legislativo.

E non dovremo essere noi i custodi gelosi dei nostri diritti e delle nostre prerogative?

In una recente pregevolissima pubblicazione su questo argomento del decreto-legge, è giustamente ricordato che lo spirito informatore del nostro diritto pubblico sta in questo: che i poteri statutarie, legislativo, giudiziario ed esecutivo nulla hanno di arbitrario, ma devono operare entro certi limiti e sotto certe determinate norme, le quali sono stabilite da una legge fondamentale superiore a qualunque volontà. Così l'articolo 3 dello Statuto stabilisce che il potere di far leggi risieda unicamente nelle due Camere e nel Re e legge non può dirsi se non quella che è la risoluzione collettiva della Camera, del Senato e del Re.

Ma a chi, colleghi egregi, spetterà la competenza per riconoscere se in una data dispo-

sizione concorrono gli elementi costituzionali della legge?

Questa competenza e questo diritto appartengono all'autorità giudiziaria dinanzi al pronunciato della quale tutti dobbiamo inchinarci. Udite in proposito un'autorità davvero degna del maggiore rispetto e della maggiore considerazione, l'autorità di Adeodato Bonasi. (*Commenti*).

Egli, nel suo libro sulla magistratura, che tutti conosciamo e tutti abbiamo letto con viva ammirazione per la dottrina e la profondità della concezione giuridica, insegna così: « l'autorità giudiziaria deve rifiutare l'applicazione di provvedimenti ogni qual volta l'amministrazione in via di regolamenti generali, od in via di ordinanze e deliberazioni speciali usurpa il campo della legge, statuendo in materia di diritto ». (*Commenti — Approvazioni a sinistra*).

Molte voci a sinistra. Bravo Bonasi! Bonasi numero uno!

Bonasi, ministro di grazia e giustizia. Non è vero! Risponderò dopo!

Fani. E non è unicamente lui, che certo è fra i più autorevoli nel nostro paese, ma a lui fanno bella corona in Italia molti altri tra cui il Palma, e il nostro carissimo collega Orlando. Per i quali tutti, non v'ha dubbio, la competenza spetta all'autorità giudiziaria, la quale deve, se richiesta, giudicare se per avventura un decreto-legge offende i principî del giure pubblico.

Ora che è avvenuto, egregi colleghi? Lo sappiamo: la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inesistente questo decreto; non sto ora a ridire le ragioni per cui la Corte Suprema ha detto così. La Corte di Cassazione ha veduto quasi una condizione risolutiva in quella specie di riserva, che il Governo, presentando il decreto, aveva scritto nel decreto stesso, di sottoporlo all'approvazione della Camera. E ciò non essendo avvenuto, ha detto la Suprema Corte di Cassazione, il decreto-legge deve ritenersi inesistente e non può quindi ricevere applicazione alcuna.

Ora quello che io so e sento è che dinanzi ad un pronunciato come questo, e cioè di quell'autorità unica competente a risolvere una così grave questione, tutti noi, o si segga ai banchi del Governo od a questi più modesti dove io mi trovo, dobbiamo chinare la fronte e tacere.

E invece che ha fatto il Governo, con le migliori intenzioni del mondo? Il Governo, che aveva nel Giugno scorso invaso il nostro diritto, venuta la decisione della Corte Suprema di Cassazione, ha voluto ribellarsi a questa ed ha detto: nonostante questa decisione, io di questo decreto, che la Corte Suprema ha detto inesistente, chiedo alla Camera la conversione in legge. (*Bravo! — Approvazioni a sinistra*).

Una voce a sinistra. È sovversivo!

Fani. E potevamo noi di questa parte della Camera (*la destra*) rimanere indifferenti quando all'ingerenza compiuta nel Giugno, si aggiungeva la ribellione alla voce e al pronunziato della magistratura? (*Bravo! a sinistra*)

Ecco perchè abbiamo a nostra volta sentito il bisogno di insorgere e presentare un ordine del giorno per affermare l'assoluta inefficacia giuridica del decreto che ci sta dinanzi.

Ma poi, circospetti nei passi che muovevamo, e procedendo con ogni cautela, abbiamo creduto dover nostro fare a noi stessi un'altra domanda, e cioè se caduto il decreto, come ha sentenziato la Corte di Cassazione, dovesse altresì cadere di fronte a noi, quasi con una dichiarazione di irrecevitibilità, tutta l'opera della nostra Commissione parlamentare.

E qui noi abbiamo detto che no. Noi abbiamo creduto senza pericolo di essere tacciati di contraddizione nella proposta nostra, di poter affermare solennemente, innanzi alla Camera, la inefficacia giuridica del decreto del 22 giugno, ma che si dovesse ad un tempo attribuire « al progetto della Commissione parlamentare l'aspetto di una normale e ordinaria proposta di legge... » (*Vivi rumori a sinistra*).

Voci. No, no, non è così!

Una voce. Ha ragione! È giusto! (*Commenti*).

Fani. Comprendo, egregi colleghi dell'altra parte della Camera i vostri dinieghi. E qui sta, per nostra fortuna, il dissidio che corre fra voi e noi. (*Bravo! a destra*) Perchè è evidente che noi non possiamo e non vogliamo esser confusi con voi. (*Bravo! — Applausi a destra e rumori a sinistra*).

Ferri. Nè noi con voi!

Fani. Va bene; ed è naturale che debba esser così. Ed eccola quella insuperabile differenza politica, di tendenza e di pensiero che a noi preme anche in questo incontro di solennemente affermare tra noi e voi.

Dunque per la ragione detta, di doversi cioè il lavoro della nostra Commissione parlamentare considerare come il portato di una normale e ordinaria proposta di legge, noi abbiamo creduto che potevano benissimo le disposizioni per la riforma alla legge sulla pubblica sicurezza e sulla stampa costituire argomento di esame e di studio da parte del Parlamento. Una cosa sola ci preme, in coerenza naturale di tutto quello che abbiamo esposto di dichiarare ed è che da questa proposta di legge sparisca l'articolo 10 perchè è in questa disposizione che trovasi quasi implicitamente affermata la costituzionalità e l'efficacia giuridica del decreto-legge.

Tolto questo articolo, nulla si oppone a che, pur dandosi, colla forma corretta che si deve, la censura meritata al Governo, si proceda senz'altro alla discussione delle proposte contenute nel disegno di legge.

Ferri. Ecco la coda! (*Rumori vivissimi*).

Fani. Ecco onorevoli colleghi il pensiero e le ragioni dell'ordine del giorno da noi presentato. (*Rumori a sinistra — Applausi a destra — Conversazioni animate*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Edoardo Daneo. (*Rumori vivissimi*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Facciano silenzio!

Onorevole Daneo, parli.

Daneo Edoardo. Non tedierò la Camera con un discorso. L'ora impone la brevità. Tornato ieri alla Camera, mi ero proposto di ascoltare e tacere; ma i discorsi fatti mi hanno persuaso della opportunità di dichiarare apertamente il mio voto, senza la presunzione di voler convincere alcuno, ma soltanto per assumere di fronte al paese la responsabilità dei miei atti i quali si ispirano a un punto di vista alquanto diverso da altri che giungono alla stessa mia conclusione.

Io credo che qui, nell'invocare e nel negare dall'una e dall'altra parte la legalità e la costituzionalità del decreto, si sia ecceduto: così nel contestare da una parte facoltà che nella costituzione stessa sono intrinseche, nel volere dall'altra concedere facoltà troppo estese che sarebbero sommamente pericolose e nel giustificare l'eccesso oltre ogni facoltà. E mi spiego.

Nei tempi aurei della nostra vita parlamentare che furono pure i primi della nostra vita

politica, non sorse neppure il pensiero che fosse possibile un decreto-legge. (*Rumori vivissimi*).

Voci all'estrema. E allora?

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori vivissimi*).

Presidente. Onorevole Daneo, continui il suo discorso.

Daneo Edoardo. Già i due termini sono per sé stessi contraddittori, come chi dicesse potere legislativo-esecutivo. Ma anche le Carte statutarie e le Istituzioni debbono vivere coi tempi e prestarsi alle esigenze multiple della vita sociale e politica. E le necessità sorsero ed insegnarono che tutto ciò che è necessario affinché le leggi abbiano effetto, deve esser concesso di fare.... (*Rumori vivissimi all'estrema sinistra — Approvazioni al centro*).

Se i vostri rumori vogliono impedirmi di parlare non vi riusciranno. Potrà essere che quando avrò finito, dall'una e dall'altra parte vi sieno scontenti e sodisfatti; certo e dall'una e dall'altra parte troverete ragionevole che io esponga il mio pensiero. (*Rumori — Interruzioni all'estrema sinistra — Si ode un grido: Viva Bataacchi!*)

La invocazione è cortese come l'interruzione vostra.

E continuo. Chiamate come volete il provvedimento: è certo che se trattasi di una legge che accresca un dazio, ognuno riconosce ormai come sia necessario e opportuno in difesa della legge stessa il decreto di catenaccio che la osserva, appena presentata, per evitare le frodi. Ma allora, se la Camera non approva, si può restituire il ricevuto. In questi casi adunque, di urgenza e necessità, quando il Parlamento è investito del progetto e le conseguenze dell'anticipazione sono riparabili, è lecito il provvedimento che anticipa gli effetti della legge e può dirsi un conservatore e difensore della medesima.

Ma quando si tratta d'un decreto d'indole punitiva ciò è impossibile, perchè non è possibile la riparazione, perchè non è nemmeno comprensibile una legge incerta, come non è possibile un Codice penale applicato provvisoriamente e con riserva, perchè non è possibile in senso assoluto che abbia effetto irrimediabile di legge ciò che il Parlamento può non approvare.

Si tratti di pena di morte o d'arresto, la ragione della negativa è la stessa. Nel nostro caso vi si aggiunge il fatto che, chiusa la Sessione, il Parlamento può non avere

davanti a sé la pretesa legge della quale si anticipò l'applicazione.

Perciò io della inefficacia giuridica per sé stessa del decreto non discuto. Ma intanto io credo che noi non siamo più qui dopo il voto del 28 giugno per dare ancora un voto d'indole politica. Io credo che dobbiamo ora giudicare il disegno di legge quale fu presentato. E allo stato attuale è morto ormai, più che morto, seppellito dal fatto stesso nonchè dalla sentenza della Cassazione, l'articolo 10 del progetto che parla della sua applicazione provvisoria.

Che cosa rimane nel decreto? L'intento di codificare il diritto di riunione contro gli arbitri della pubblica sicurezza; l'intento di codificare il diritto di sciopero facendo che i pubblici servizi sieno liberi nella loro esplicazione; l'intento di liberare la legge sulla stampa da certe finzioni di gerente ogni qualvolta è ricercata la responsabilità dell'autore. Ed io qui mi fermo e dichiaro che credo non pienamente rispondenti all'intento e pericolosa la formula degli articoli e mi riservo di presentare emendamenti che migliorino le garanzie e chiariscano e limitino le responsabilità. Abbiamo ora il dovere di giudicare il Ministero in ciò che ha presentato, non il diritto di rivangare a scopo di crisi infeconde ciò che già è stato giudicato dalla Camera fin dal 28 giugno. Il paese aspetta da noi qualche cosa di meglio che queste sterili battaglie di ambizioni. Quando voi parlate di sciabole di legno, alludendo al decreto, io dico che qui voi fate combattimenti con usberghi e lance di carta pesta. Voi volete ridurre la Camera niente altro che ad una accademia Bizantina (*Rumori vivissimi*). Io sono così felice di poter pensare che i vostri rumori vogliano coprire qualche cosa che vi colpisce, che me ne sento veramente orgoglioso.

Il paese aspetta dalla Camera e da voi qualche cosa che... (*Rumori vivissimi — Apostrofi dall'estrema sinistra — Grida di: Viva Bataacchi!*)

Se la vostra campana non ha altro battacchio cercatene un altro. Quello l'han rotto gli elettori di Torino!

Ma io domando a voi (*Interruzioni — Rumori*) e a tutti gli uomini di buona fede, se quando abbiamo dinanzi a noi una materia importante da regolare e da togliere all'arbitrio della polizia come il diritto di riunione, e questioni gravissime di pubblico servizio e

di libertà di stampa, sia ragionevole il perdere il tempo a rilevare un peccato costituzionale ormai vecchio, confessato e perdonato e che certo non si ripeterà più. E certo non si ripeterà perchè non possono ripetersi le circostanze che l'hanno determinato, che non lo legittimano, ma che lo scusarono: le violenze di una minoranza faziosa. (*Rumori vivissimi a sinistra*). Lo domando a voi se il Paese vi ha mandati qua per questo: il paese che aspetta leggi utili le quali tutelino la sua economia ed i suoi diritti, non sa che fare delle vostre interruzioni e del vostro ostruzionismo tanto che esso non si agita punto dinanzi a tutto il vostro anfanare, tanto che la Camera può oggi deliberare tranquillamente e il paese non risponde ai vostri gridi e ai vostri reclami di plebisciti infranti e Statuto violato. (*Interruzioni — Commenti — Vivi rumori*).

Quindi io mi sono convinto della opportunità di presentare insieme al collega Calvi un ordine del giorno che spiegasse il nostro pensiero. Sarà o non sarà accettato, io prenderò la mia norma dalle dichiarazioni del Governo. Io credo di aver con questo adempiuto al mio dovere; e di fronte al mandato ricevuto dai miei elettori sono ben lieto di averlo fatto. E son lieto anche delle interruzioni vostre. (*Bene! Bravo! al centro — Rumori vivissimi a sinistra*).

Presidente. L'onorevole Riccardo Luzzatto ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera delibera di non passare alla discussione degli articoli. »

È presente l'onorevole Luzzatto?

Voci. Rinunzia.

Presidente. L'onorevole Nasi ha presentato il seguente:

« Propongo l'ordine del giorno puro e semplice. »

È presente l'onorevole Nasi?

Voci. No! Ai voti! ai voti! (*Rumori*).

Presidente. Passeremo all'ordine del giorno dell'onorevole Branca che è del tenore seguente:

« La Camera, convinta che dopo la sentenza della Corte Suprema il decreto-legge del 28 giugno 1899 sia destituito di efficacia giuridica, passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole Branca ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

Facciano silenzio, onorevoli colleghi, e sgombrino l'emicielo. (*Conversazioni*).

Branca. Debbo ripetere una semplice dichiarazione. Io non sono di coloro che hanno approvato in alcuno stadio il decreto-legge; anzi dichiarai che, avendo seguito il Ministero Pelloux, benchè non avessi fiducia in molti dei suoi atti, pure dovevo staccarmene il giorno in cui fu presentato il decreto-legge. E la ragione era questa: che, noi eletti dal suffragio popolare, credo che abbiamo il dovere imprescindibile di custodire questo suffragio contro qualsiasi attentato. Non farò quindi lunghe dichiarazioni perchè prendo per mie quelle lucidissime della contro-relazione dell'onorevole Villa che la Camera, se ha voluto leggere, ha dovuto anche apprezzare altamente. L'onorevole Villa dice che non vi è precedente che possa assomigliarsi a questo, perchè questo è un caso assolutamente nuovo. Nella conferma del voto contrario mi sento rafforzato dalla recente sentenza della Cassazione. E qui mi permettano i giuristi: il voto della Cassazione, per me, è un fatto politico di primissimo ordine. Io non discuto i vari pronunziati: anzi dirò che la seconda Sezione, avendo applicato il decreto, implicitamente lo ha riconosciuto. Però v'è una distinzione gravissima da fare: essa lo ha riconosciuto senza passare all'esame di esso e quindi non ha, come si dice in giurisprudenza, stabilita una massima.

Viceversa il pronunziato della prima Sezione è gravissimo, perchè stabilisce una massima. Ora tra le funzioni della Cassazione evvi una parte assolutamente procedurale e vi sono tanti ricorsi che si respingono per semplice vizio di procedura. Mentre invece quando la Cassazione pronuncia come massima, dà norma alla giurisprudenza. Ora io dico: innanzi a questo pronunziato della Cassazione, innanzi alle stesse divergenze della autorità giudiziaria per cui la legge non è certa, può dirsi che il decreto esista? La prima qualità di una legge in fatto specialmente di ordine *politico* e statutario, è di essere chiara. Il Decreto non è esistente. La Camera, che può fare tutto, può farlo rivivere; ma questo non è più il decreto che esisteva: sarà una legge nuova, e la responsabilità del Ministero resta intatta. E così pongo qui termine alle mie dichiarazioni.

Si è detto: il paese è indifferente; il paese è tranquillo. Io potrei dire che dopo una tempesta, viene sempre il tempo tranquillo: e nel mondo politico e sociale come nel

mondo fisico, dopo una grande scarica di elettricità viene per un certo tempo la calma. Non voglio citare gli atti della politica interna dell'onorevole Pelloux: ma credo che non abbia fatto nulla per ristabilire la tranquillità in modo duraturo. Non gli dò biasimo ma non posso dargli lode; ma il torto gravissimo di questo Ministero è quello di non custodire lo Statuto. Ripeto quello che dissi nel giugno: la base legittima della nostra monarchia è il patto statutario. Violato il patto statutario non v'è più nessuna legittimità della nostra monarchia. Occorre che tutti si persuadano che il Regno d'Italia non può esistere se non in base alla giustizia. Un regno che ha Roma come capitale, non può essere quel piccolo Stato retto burocraticamente e che scavalca mese per mese il lunario, senza far nulla di grande che importi al mondo civile. Ora, onorevole presidente del Consiglio: voi in 21 mesi di Ministero non ci avete dato che uno strappo costituzionale che non è servito nemmeno ad alcun atto politico e di grande importanza. Certo non può dirsi importante l'avventura di Cina compiuta con grande avventatezza dal Ministero Pelloux numero uno, e finita nel secondo Ministero con una retrocessione, di cui non si ha esempio in alcun paese del mondo. Dunque non potendo il Ministero giustificare questo strappo costituzionale con una parvenza qualsiasi di gloria e d'interesse pubblico come accadde talvolta in altri paesi ed il Ministero avendo violato lo Statuto ha veramente depresso le condizioni della monarchia e del paese. Ora, detto questo, io spero che il Ministero trovi una soluzione accettabile..... In verità mi compenetro delle condizioni di animo dei nostri colleghi che votano a favore. Ed io ho sentito alcuno dei più ardenti fautori del Ministero che dicono che votano con animo contristato, perchè sanno che innanzi agli elettori quando, o prima o dopo, le nuove elezioni avverranno, non possono presentarsi a fronte alta. Essi nella loro intima coscienza sentono di avere infranto lo Statuto violando il mandato ricevuto dagli elettori di custodirlo, essendo noi tutti semplici mandatari, e ne hanno fatto gettito in favore della politica di un Ministero che in 21 mesi nulla ha concluso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino. (*Segni di attenzione*).

Sonnino Sidney. Prego gli onorevoli colle-

ghi di usarmi la cortesia di non fare troppo rumore, perchè colla migliore volontà del mondo non potrei alzare molto la voce.

Nell'attuale discussione si sono agitate varie questioni di natura diversa, confondendole forse anche un po' insieme: la validità costituzionale cioè dei decreti-legge in genere; la validità speciale del decreto del 22 giugno, impugnato dalla sentenza della prima Sezione della Corte di cassazione; la giustificazione politica di questo decreto e la responsabilità del Governo, sia per averlo emanato, sia per averlo considerato valido dopo chiusa la Sessione; ed infine i provvedimenti politici considerati nel loro merito.

In quanto alla questione della validità costituzionale dei decreti-legge, l'onorevole Di Rudini sostenne che, pur ammettendo che il voto del 28 giugno equivallesse ad una sanatoria, nessuna sanatoria della Camera poteva dare efficacia giuridica al decreto-legge, che era *ab initio* irrimediabilmente ed irrevocabilmente incostituzionale.

È questa, si osservi bene, una questione ben diversa da quella che fa nella sua sentenza la prima Sezione della Corte di Cassazione, la quale non contesta la iniziale validità del decreto del 22 giugno, ma ne impugna la esistenza giuridica (è questa la sua espressione) soltanto a cominciare dalla chiusura della Sessione, e perchè questa chiusura ebbe luogo venti giorni prima del 20 luglio, data prestabilita per l'esecuzione del Decreto stesso.

Nè la prima nè la seconda Sezione hanno esaminato la questione della costituzionalità dei decreti-legge. Hanno parlato dell'applicabilità, della validità, dell'esistenza giuridica, come dice la prima Sezione, del decreto del 22 giugno, ma nessuna delle due ha esaminata la questione dal lato costituzionale. Questo dico anche in risposta alle ultime osservazioni dell'onorevole Branca.

Alla tesi dell'onorevole Di Rudini sulla irrimediabile incostituzionalità del decreto-legge, non saprei rispondere meglio che citando alcuni brani brevissimi tolti da un'altra dotta sentenza giudiziaria:

« Per il nostro diritto pubblico costituzionale, il potere esecutivo ha facoltà di emettere, anche in materia legislativa, Decreti Reali, solo in via di urgenza, con riserva di proporli al Parlamento per convertirli in legge: nel qual caso hanno essi valore provvisorio di legge, finchè in questa

non li converta definitivamente il Parlamento medesimo.

« Questo principio non è scritto nello Statuto, ma da ciò non si può trarre argomento a negarlo; non vi è scritto, ma non contraddice lo Statuto, anzi lo esplica e lo compie, ed è questo l'aspetto da cui la questione va riguardata.

« Non vi è violazione dello Statuto perchè il potere esecutivo, ammessa l'urgenza e la riserva, interpreta il Parlamento; anticipa solamente l'azione futura del Parlamento medesimo, e simultaneamente s'impegna la duplice sua responsabilità morale e politica.

« E allora, quando giunge il momento di giudicare su questa e il Decreto-Reale è sottoposto al Parlamento, non si giudica difatti, della facoltà di diritto nel potere esecutivo; si estima invece la opportunità di farlo che abbia potuto o no, giustificare un decreto avente virtù provvisoria di legge.

« Dell'urgenza a dare un Decreto-Reale o dell'urgenza già cessata non può conoscere l'autorità giudiziaria.

« Ci ha un giudice sul Ministero che ha reso il decreto, ma è solo il Parlamento che, mentre è potere legislativo, ha il diritto di sindacare gli atti del potere esecutivo. »

Questi brani sono tolti da una sentenza del dicembre 1888 della Corte di Cassazione a Sezioni riunite (*Rumori*).

Voci a sinistra. In materia di finanza! (*Rumori*).

Sonnino Sidney. La sentenza qui tratta dei decreti-legge in genere. Ora veniamo alla questione della costituzionalità dei decreti. (*Rumori*).

Presidente. Onorevoli colleghi, tengano conto della condizione dell'oratore.

Sonnino Sidney. Questi brani sono tolti da una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni riunite, relativa ad una lite che verteva sulla validità di un decreto-legge circa gli alloggi militari, emanato 26 anni prima dal Ministero Farini (Ministero di cui facevano parte il Minghetti, il Peruzzi, l'Amari, il Pisanelli, il Pasolini), decreto che non era stato mai convertito in legge, anzi che non era stato presentato al Parlamento che nelle due prime Legislature e poi non più. Altro che chiusura di Sessione!

La Corte di Cassazione era presieduta dal senatore Miraglia, relatore il senatore Ma-

ielli, e Pubblico Ministero il Procuratore Generale senatore Auriti: tutti uomini ancora della celebrata età aurea. (*Approvazioni — Commenti in vario senso — Si ride — Interruzione del deputato Gattorno*).

Presidente. Onorevole Gattorno faccia silenzio! Non interrompa!

Sonnino-Sidney. I decreti-legge non sono dunque *a priori* costituzionalmente e irrimediabilmente invalidi, ma perchè il Parlamento li debba e li possa sanare, occorre certamente che risultino chiare le due condizioni intrinseche loro di necessità e di urgenza, oltre quella della immediata presentazione al Parlamento.

E caso per caso il Parlamento deve essere rigorosissimo nell'ammettere queste due condizioni di necessità e d'urgenza.

Non lo è stato sempre, pur troppo! Se la Commissione per lo studio dei decreti-legge, che fu invocata qui l'altro giorno, cominciasse i suoi lavori, forse il decreto che più la stupirebbe tra tutti sarebbe quello del 6 dicembre 1896 col quale si impegnò irrevocabilmente la responsabilità dello Stato...

Luzzatti Luigi. Domando di parlare per fatto personale. (*Commenti — Si ride*).

Sonnino Sidney... in 140 milioni di debiti fondiari di un Istituto autonomo, e si venne a derogare a rapporti contrattuali fra terzi aggravando la condizione dei debitori, cosa non fatta mai nemmeno per legge, (*Benissimo!*) con danno permanente ed irreparabile alla proprietà fondiaria del Mezzogiorno (*Rumori vivissimi a sinistra — Commenti*), alla quale si rendevano molto più difficili e onerose le condizioni del riscatto. (*Interruzioni del deputato Luzzatti Luigi*).

E poichè sono in questo tema, come esempio di solerzia del Governo nel sottoporsi al giudizio del Parlamento, col presentargli subito i decreti-legge, la Commissione potrebbe trovare un altro caso assai tipico, quello del decreto-legge del 27 luglio 1896 sulla Società degli zolfi, il quale uscì 5 giorni dopo chiusa la Camera per le vacanze estive e due giorni dopo che fu pubblicata la legge che regolava in maniera tutta diversa lo stesso argomento. (*Commenti — Interruzioni*).

Voce a sinistra. È sempre materia finanziaria!

Altra voce a sinistra. Non si trattava di libertà!

Sonnino Sidney. E questo decreto del 27 lu-

glio non fu mai presentato al Parlamento durante tutta quella Legislatura benchè la Camera sedesse dal 30 novembre al 21 dicembre... (*Rumori — Interruzioni a sinistra*).

Presidente. Ma facciano silenzio e lascino parlare!

Sonnino Sidney. ...e ciò malgrado le mie osservazioni e reclami, quasi a derisione e scherno dell'opposizione costituzionale! Allora la Estrema Sinistra, cominciando dall'onorevole Pantano, era sodisfattissima di tutto questo procedere... (*Interruzioni — Rumori vivissimi a sinistra — Vive approvazioni al centro e a destra*).

Voce a sinistra. E il sale? i fiammiferi? il cotone?

Sonnino Sidney. Quel decreto non fu presentato alla Camera che il 10 aprile 1897, cioè otto mesi e mezzo dopo la sua promulgazione.

Voce a sinistra. E i vostri quando?

Sonnino Sidney. Subito! (*Rumori — Interruzioni*).

E la Camera li ha approvati a grande maggioranza, perchè erano decreti che hanno giovato enormemente alla finanza del mio paese risolvendone il credito; e ne sono fiero! (*Approvazioni — Applausi al centro — Interruzioni a sinistra*).

E l'invocata Commissione per lo studio dei decreti-legge avrebbe occasione, oltrechè di rettificare parecchie inesatte affermazioni fatte qui l'altro giorno, di rilevare che chi primo dette la stura ai decreti-legge, facendone alcuni perfino inconcepibili perchè inutili e senza alcuna possibile giustificazione di urgenza o di necessità (come quello sulle anticipazioni della Cassa depositi alla Cassa pensioni) e per solo sfoggio di altezzoso disprezzo verso il Parlamento, fu il Ministero di cui faceva parte come sotto-segretario di Stato l'onorevole Rosano. (*Approvazioni al centro e a destra — Rumori e interruzioni a sinistra*). E fu allora... (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Presidente. Ma facciano silenzio... (*Interruzione del deputato Taroni*).

Onorevole Taroni, lasci parlare! Io la richiamo all'ordine!...

Sonnino Sidney. E fu allora, che io alzai la voce, per dare l'avviso alla Camera, che ci si metteva sopra una via pericolosa. (*Grida ed interruzioni prolungate a sinistra*).

Presidente. Quando taceranno, l'oratore continuerà! (*Pausa*). Continui, onorevole Sonnino!

Sonnino Sidney. Dicevo, dunque, che il Par-

lamento deve essere rigorosissimo nell'ammettere le due condizioni dell'urgenza e della necessità come giustificative di un decreto-legge. Imperocchè non giova il tacere che è grande il pericolo che, non dico l'abuso, ma anche il troppo facile e frequente uso dei decreti-legge crea pel sano e sincero funzionamento delle istituzioni libere. (*Commenti a sinistra*).

È questo un mezzo straordinario a cui non si dovrebbe poter ricorrere che in via eccezionalissima.

Io non intendo ripetere qui le cose da me già pubblicate, due mesi fa circa, nella *Nuova Antologia*;... (*Interruzioni a sinistra*)... mi basti dire che ogni malo uso o troppo facile uso dei decreti-legge è lesivo non tanto dei diritti delle minoranze, quanto di quelli della maggioranza; di cui si viene ad interpretare anticipatamente, e forse arbitrariamente, la volontà, compromettendo, spesse volte in modo irreparabile, la libertà delle sue decisioni. Quale fu dunque la giustificazione, quali l'urgenza e la necessità del decreto del 22 giugno?

La maggioranza della Camera, col solenne suo voto del 4 marzo, con 310 voti contro 93, aveva riconosciuto e, per cosidire, fatta sua la dichiarazione del Governo sulla necessità dei provvedimenti politici.

Venuti, ai primi di giugno, all'esame degli articoli, in seconda lettura, una minoranza attiva ed audace si oppose al procedere della discussione. Soltanto al 17 di giugno riuscì, in un momento di tregua, di votare sul primo articolo... (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Colajanni. Terza edizione.

Presidente. Onorevole Colajanni, lasci parlare! Onorevole Sonnino, non raccolga le interruzioni.

Sonnino Sidney. ...primo articolo che, lo dico subito, a mio senso è il più ostico di tutti i provvedimenti proposti; e fu approvato con 180 sì contro 113 no.

Allora più accanito si fece il lavoro degli ostruzionisti per impedire ogni ulteriore discussione tanto della legge sui provvedimenti politici, quanto di ogni riforma del regolamento. Fu allora che il Governo, visto che la maggioranza non poteva, o non sapeva...

Voci a sinistra. Non sapeva.

Sonnino Sidney. ...mantenere forza al suo diritto, volle intervenire a sua difesa, ema-

nando il decreto del 22 giugno con cui, facendo integralmente suo l'ultimo testo dei provvedimenti adottato dalla Commissione della Camera, fissò il termine di un mese, trascorso il quale quei provvedimenti sarebbero andati in vigore, fatta riserva di qualunque deliberazione, preventiva o posteriore, del Parlamento.

Presentato quel decreto alla Camera, il Governo ne chiese il rinvio, con significato di sanatoria per la forma eccezionale adottata, alla stessa Commissione che aveva esaminato il primo disegno di legge.....

Una voce all'estrema sinistra. Ma finiamo questa storia!

Presidente. Ma lascino parlare!

Sonnino Sidney. (*Volgendosi all'estrema sinistra*). Del resto, di questi pochi minuti di ostruzione non credo che abbiate ragione di lamentarvi. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Voce a destra. È vero! è vero!

Sonnino Sidney. La Camera con votazione solenne, in un momento di respiro concessole dagli ostruzionisti, approvò la proposta ministeriale con 208 voti contro 138. Due giorni dopo successero i disordini e le violenze che portarono alla chiusura della Sessione.

Dopo ciò parecchi Tribunali hanno riconosciuto nelle loro sentenze la validità del decreto. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Mi basti citare, tralasciando i giudicati minori, la sentenza della Corte d'Appello di Milano e quella della Corte di Genova. (*Vive interruzioni all'estrema sinistra*).

Mazza. E la Corte d'Appello di Perugia?

Presidente. Lascino parlare!

Sonnino Sidney. Ma che razza di concetto avete della libertà di discussione? (*Proteste a destra e al centro — Rumori ed interruzioni all'estrema sinistra*).

Sonnino Sidney. E agli ultimi di dicembre la seconda Sezione della Corte di cassazione riconobbe l'applicazione del decreto stesso, esentando dai danni un gerente, che era stato, in forza del decreto, dichiarato esente da pena.

Mazza. Lo dice l'onorevole Sonnino e basta! (*Altre interruzioni all'estrema sinistra*).

Sonnino Sidney. Insomma nei primi sei mesi i giudicati furono quasi tutti in un senso... (*Interruzioni vivissime all'estrema sinistra — Denezioni dei deputati Ferri e Mazza*).

Presidente. Ma facciamo silenzio! Lascino parlare.

Sonnino Sidney. È sopravvenuta al 20 feb-

braio, una sentenza della prima Sezione della Corte di Cassazione che ha modificato questo stato di cose e ha dichiarato caducato il decreto. La parola non è elegante (*Interruzioni all'estrema sinistra*) ma è quella usata, e che dimostra da sé sola che la Corte di Cassazione non contestava la iniziale validità del decreto, contrariamente alla opinione dell'onorevole Di Rudini. Dunque la sentenza ha dichiarato caducato il decreto.... (*Interruzioni e rumori all'estrema sinistra*). Per poca forza che io abbia me ne resta sempre abbastanza per poter dire fino alla fine le mie ragioni. (*Bravo! — Nuove interruzioni all'estrema sinistra — Esclamazioni del deputato Ferri*).

Dunque la Cassazione ha dichiarato caducato il decreto perchè la Sessione era stata chiusa 20 giorni prima del giorno in cui il decreto stesso doveva andare in esecuzione, mentre il Governo nella relazione a Sua Maestà il Re aveva dichiarato che « rimaneva integra ai due rami del Parlamento la potestà di discutere e deliberare intorno alle disposizioni del decreto prima che esso venisse applicato!! »

Di una connessione tra la data del 20 luglio per la esecuzione del decreto e la preventiva discussione e deliberazione del Parlamento non vi è traccia nel decreto stesso: ma soltanto nella relazione. Se dunque nella relazione non se ne fosse parlato, la situazione giuridica del decreto, secondo la sentenza della prima Sezione, sarebbe diversa. Avviso ai Governi dell'avvenire (*Si ride*) di badar meglio a quello che scrivono nelle relazioni!

Quale è la nuova e maggiore responsabilità politica del Governo in relazione al decreto, dopo la sentenza della prima Sezione che non ha voluto riconoscerne la sussistenza giuridica a datare dalla chiusura della Sessione? Vediamo quale risulta dal testo stesso della sentenza. (*Interruzioni ed esclamazioni all'estrema sinistra*).

« Se il Governo credeva, così dice la sentenza, essere quei provvedimenti di urgenza, avrebbe benissimo potuto provocare in proposito, a Sessione chiusa, un Regio Decreto *ex novo*. » In tal caso pare che tutto sarebbe andato liscio. (*Interruzioni vivissime all'estrema sinistra*).

« Il potere giudiziario, continua la sentenza, che non ha diritto di sindacare l'esercizio del potere esecutivo... (ho piacere di

vedere sotto questa sentenza la firma di un nostro collega). (*Bravo!*) Il potere giudiziario, dico, che non ha diritto di sindacare l'esercizio del potere esecutivo in ciò che riguarda le necessità dello Stato, avrebbe forse allora potuto riconoscere l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni di quel decreto, come atto emanato dal potere legalmente costituito, senza del che il Governo di un paese si renderebbe impossibile. »

Che il Governo credesse urgente i provvedimenti, lo ha manifestato e dichiarato in tutti i modi. Dunque in che avrebbe errato?

Nel ritenere solo di non aver bisogno di pubblicare, a Sessione chiusa, un secondo decreto inquantochè stimava che restasse in vigore il primo, che doveva tassativamente attuarsi il 20 luglio. Fu questo un gravissimo errore, dice la sentenza della prima Sezione. Ma se fu un errore, ne fu uno in cui caddero, durante i sei primi mesi successivi, quasi tutte le Corti giudiziarie, compresi due Corti d'appello, che furono chiamate a decidere controversie relative al decreto;...

Ferri. La Cassazione c'è per correggere gli errori!

Sonnino Sidney. fu un errore in cui sarebbe caduta nel dicembre anche la seconda Sezione della Cassazione applicando...

Voci. No! no!

Altre voci. Sì! sì!

Sonnino Sidney.... ammettendo l'applicazione del decreto.

Io, naturalmente, non ho titolo, nè missione per giudicare le sentenze della Corte di Cassazione e mi restringo alla sola questione della responsabilità politica che, in relazione e per effetto di quelle sentenze, venga a pesare sul Governo, (*Benissimo!*) perchè tale questione è di speciale ed esclusiva competenza nostra. (*Benissimo!*)

Ammessa, dunque, la tesi della sentenza del 20 febbraio, la maggiore colpa che ne deriverebbe al Governo nel caso presente, sarebbe quella, certo non grave, di aver creduto in buona fede, (*Interruzioni*) d'accordo con parecchie altre Corti giudiziarie, che non occorresse, per mantenerne valide le disposizioni, rinnovare il decreto dopo chiusa la Camera, e di non aver preveduto che l'inserzione nel decreto di una data fissa e lontana per la sua esecuzione avrebbe fatto caducare il decreto con la chiusura della Sessione; benchè nel decreto stesso non si di-

cesse nulla della preventiva discussione ed approvazione parlamentare prima della sua applicazione e se ne parlasse solo nella relazione, e benchè il termine di un mese fosse evidentemente inserito nel decreto per provvedere appunto alla eventualità che la Camera prima del 20 luglio non fosse riuscita, vincendo l'ostruzione, a terminarne la discussione. (*Interruzioni a sinistra*).

Presidente. Facciano silenzio!

Sonnino Sidney. Tanto è vero che fosse questo il proposito del Governo nel mettere la data... (*Interruzioni a sinistra*). Io esamino la responsabilità politica del Governo per aver ritenuto valido il decreto dopo la chiusura della Sessione, benchè ci fosse la data prefissa per la sua esecuzione. Tanto ciò è vero, dicevo... (*Interruzioni a sinistra — Rumori*). Io non dico che riuscirò a persuadere l'onorevole Ferri: ma lasciatemi almeno parlare, lasciate che almeno mi ci provi.

Tanto ciò è vero che, come è notorio, il Governo aveva già consentito, il 30 giugno, che in un *ultimo* articolo della legge di conversione si sopprimesse ogni data prefissa per l'esecuzione, e ciò alla sola condizione che si arrivasse alla finale votazione della legge.

A ciò appunto alludeva l'onorevole Di Rudini nell'accennare ad un emendamento, che era stato da lui concordato con me, con l'onorevole Colombo e con altri. (*Rumori e commenti a sinistra*).

Presidente. Facciano silenzio. Abbiamo riguardo agli oratori. (*Movimenti del deputato Ferri.*)

Sonnino Sidney. Mi attacco ad una speranza. Poichè l'onorevole Ferri fa cenno di voler ascoltare, spero che pregherà i suoi vicini di far silenzio.

Ferri. Sto ascoltando.

Sonnino Sidney. A quell'emendamento il Governo aveva dichiarato di consentire!

Non credo che si possa tacciarmi d'indiscrezione se ne parlo, dopo le allusioni fattevi dall'onorevole Di Rudini.

Una voce. Anzi!

Sonnino Sidney. L'emendamento consisteva semplicemente nell'aggiunta di un *ultimo* articolo alla legge di conversione, la votazione del quale articolo per parte della Camera avrebbe dovuto precedere la data del 20 luglio, e nel quale si dicesse: « Il Regio Decreto di cui nell'articolo primo (che era

quello della conversione in legge) anderà in esecuzione nel giorno della pubblicazione della presente legge. » Con che si veniva ad abrogare la data fissa del 20 luglio.

Poichè la votazione di questo articolo ultimo della legge avrebbe assicurato la definitiva deliberazione del Parlamento sui provvedimenti politici, lo scopo cui mirava la indicazione di un termine inserita nel decreto, sarebbe stato sostanzialmente raggiunto.

Una voce. È evidente!

Ferri. Ma questi son secreti di corridoio. Noi non ne sapevamo niente!

Sonnino Sidney. Se l'Estrema Sinistra ci avesse graziosamente lasciati procedere allora nella discussione, (*Ah! Sì? — Rumori e risa*) quest'emendamento sarebbe stato proposto.

Forse anche la notizia di quest'accordo che non era segreto, e che mezza Camera conosceva...

Ferri. Adesso non c'interessa più; è cosa passata: acqua passata non macina più!

Aprile. Interessa agli altri.

Sonnino Sidney. Forse fu la notizia di questa intesa che rese anche più violenta l'ostruzione dell'Estrema la quale si era prefissa di far precipitare ogni cosa; e vi riuscì pur troppo nella seduta stessa del 30 giugno.

Ma, ci ha detto l'onorevole Di Rudini, può la Camera fare oggi una legge con effetto retroattivo? Possiamo fare noi una legge che costringa l'autorità giudiziaria a rivedere le sentenze già fatte?

Non mi pare che ci sia da preoccuparsi, qualunque siano le deliberazioni della Camera, di queste difficoltà. Le sentenze già fatte e passate in giudicato, furono nella loro grande maggioranza favorevoli all'applicazione del decreto, e per effetto di esse parecchi gerenti di giornali sono andati esenti da pena. Ma quello che è stato è stato. Anche una votazione della Camera, che fosse contraria alla conversione in legge del decreto, non potrebbe più far rivivere alcuna pena per quei fortunati gerenti. Su quanto è passato in giudicato non si può più tornare, e la sentenza della prima Sezione del 20 febbraio non ha invalidato negli effetti pratici la precedente della seconda Sezione e nemmeno quelle delle Corti di Milano e di Genova, come una nostra votazione favorevole al decreto non farebbe rivivere alcuna pena pel tanto lodato anarchico di Bologna. (*Rumori vivissimi all'estrema sinistra*).

Presidente. Facciano silenzio!

Sonnino Sidney. La sola vera questione politica dunque, (*Mormorio*), indipendentemente da ogni giudizio sui singoli provvedimenti considerati nel loro merito, non è quella se il Governo, per mantenere la validità delle disposizioni del decreto del 22 giugno, dovesse o no farne un secondo al 1° di luglio, cioè appena chiusa la Sessione, non è nemmeno quella se, dopo le varie sentenze contraddittorie dell'autorità giudiziaria, necessiti o meno di convertire oggi in legge il decreto, ma è sempre quella della giustificazione politica della emanazione del primo decreto del 22 giugno. Tutto il resto è bizantinismo.

Ferri. Convieni a voi.

Presidente. Non interrompano!

Sonnino Sidney. Su questo punto la Camera ha già data la sanatoria al Governo col suo voto del 28 giugno. Così ha pure ritenuto la nostra Commissione. Ma io non contesto il diritto di tornare sulla questione, provocando un nuovo voto dell'Assemblea, anche più esplicito e formale.

Del resto su questa questione e su altre affini la Camera dovrà naturalmente tornare, quando discuterà dell'articolo ultimo del presente progetto, dove si tratta della conversione in legge del decreto del 22 giugno.

Ma intanto il primo giudizio che questo Consesso dovrà pronunciare, col deliberare il passaggio alla discussione degli articoli, è quello che riguarda una nuova, mostruosa, forma di diritto di pregiudiziale o di veto, che accampano per sé i partiti estremi, di fronte a qualunque proposta che loro dispiaccia. Intendo parlare dell'ostruzione. Questa è la vera questione dell'oggi. (*Rumori vivissimi all'estrema sinistra*).

Ferri. No, non è vero. Noi votiamo contro, non facciamo l'ostruzionismo.

Presidente. Facciano silenzio!

Sonnino Sidney. Il decreto del 22 giugno ha questo di particolare, di fronte agli altri ottanta e più decreti-legge che si sono succeduti nell'ultimo quarantennio: esso si presentò come una risposta alla violenza ostruzionista della minoranza, che, per tre settimane impedì qualunque utile discussione o deliberazione della Camera, (*Vive interruzioni ed urli all'estrema sinistra*) e qualunque riforma del Regolamento. (*Benissimo! Bravo!*)

Esso fa appello alla necessità di tutelare

il diritto della maggioranza di deliberare sulle leggi che le vengono sottoposte. (*Rumori vivissimi e interruzioni all'estrema sinistra*).

Mentre gli altri decreti-legge sembrano voler invadere i diritti del Parlamento, anche quando non lo fanno, in questo caso invece il Governo si giustifica col presentarsi come difensore dei diritti conculcati della maggioranza parlamentare. (*Rumori e interruzioni all'estrema sinistra*).

Ferri. Questa è cosa ridicola!

Sonnino Sidney. L'ostruzione, questa triste importazione di un morbo viennese... (*Rumori*).

Ferri. Che morbo! Tutti i Parlamenti lo hanno sperimentato...

Presidente. La richiamo all'ordine, onorevole Ferri! Ella interrompe continuamente.

Sonnino Sidney. L'ostruzione è stata, a parer mio, una grande sciagura per il nostro paese e per le istituzioni; e sarà cagione di maggiori sciagure in avvenire... (*Rumori*).

Del Balzo Carlo. Malattia costituzionale.

Sonnino Sidney. In Austria dove le questioni di nazionalità primeggiano su tutte, anche su quelle costituzionali, si può ancora capire che le minoranze, considerando come una servitù di razza ogni dominio della maggioranza, ricorrono a qualunque mezzo per impedirlo...

Pantano. E in Inghilterra?

Sonnino Sidney. In Inghilterra, onorevole Pantano, si accorsero ben presto del pericolo e ci posero pronto rimedio. Da noi invece l'ostruzione...

Engel. Ma questa è una lezione...

Presidente. Onorevole Engel, non interrompa!

Sonnino Sidney. Da noi invece l'ostruzione, che pretenderebbe di farsi tutrice e paladina delle libertà statutarie, apparisce come la negazione formale di tutti i principii che stanno a base dello Statuto.

Voci dall'estrema sinistra. Dimostratelo!

Sonnino Sidney. L'Estrema Sinistra risponde che essa non pretende di elevare l'ostruzione a sistema, nè farne un diritto normale delle minoranze, ma che l'ostruzione diventa legittima, quando necessaria per la difesa delle libertà e dei diritti statutarî. (*Commenti*).

Ma, in primo luogo, chi li costituisce, quei signori, soli e supremi giudici di ciò che è necessaria difesa delle libertà? (*Benissimo!*)

Voci dall'estrema sinistra. Il nostro diritto!

Sonnino Sidney. Ed ammessa la possibilità dell'ostruzione, dovrà la sola minoranza decidere quando le convenga o le piaccia applicare o no questo suo veto alle leggi che non le vanno a genio? (*Benissimo! Bravo! — Approvazioni*).

Ed esaminiamo pure obbiettivamente, con calma e serenità, se è possibile, se realmente i provvedimenti politici ledano in alcun che lo Statuto, di cui i repubblicani e i socialisti si mostrano oggi così gelosi e scrupolosi tutori. (*Rumori all'estrema sinistra — Interruzioni*). Che se veramente fosse provato che così facessero, se violassero in alcun modo lo Statuto, non ne scaturirebbe alcuna giustificazione all'ostruzione, ma basterebbe come ragione perchè la stessa maggioranza dovesse respingerli in blocco e al più presto possibile. (*Commenti animati*).

Esaminiamo, dunque, rapidamente, anzi addirittura telegraficamente le quattro disposizioni principali dei provvedimenti. (*Vivi rumori*). Lasciatemi almeno cinque minuti senza urlare e urlerete dopo quanto vorrete. (*Interruzione dell'onorevole Ferri*).

Presidente. Se Ella interrompe sempre, onorevole Ferri, l'oratore non potrà concludere. (*Benissimo!*)

Sonnino Sidney. L'articolo 32 dello Statuto dichiara, esplicitamente, che le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico rimangono interamente soggette alle leggi di polizia, e che ad esse non si applica la disposizione che riconosce nei cittadini (primo comma dell'articolo) il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, cioè il diritto alle riunioni private; ed anche per queste dichiara che i cittadini dovranno uniformarsi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

L'articolo primo dei provvedimenti politici intende regolare le sole riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; si tace completamente delle altre; siamo quindi al di qua dei confini prestabiliti dall'articolo 32 dello Statuto.

A me non piace l'articolo primo come è formulato.

Ferri. E allora proponga degli emendamenti. (*Ilarità*).

Sonnino Sidney. Lo dissi fin dal giugno scorso. Avrei preferito e preferirei, che senza definire in alcun modo chi può o chi non può vietare le riunioni pubbliche, ci si con-

tentasse di determinare soltanto la figura giuridica della contravvenzione penale nell'atto di chi trasgredisca al divieto emanato dall'autorità, per ragioni d'ordine pubblico, di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, lasciando integra e impregiudicata la responsabilità politica dell'autorità che quel divieto avesse emanato.

Ma piaccia o no l'articolo 1 come è formulato (ed io mi offro qui come uno, onorevole Ferri, per cercare di migliorarlo) nulla v'è in esso di contrario alla lettera o allo spirito dello Statuto. (*Rumori — Interruzioni*).

Presidente. Ma non discutiamo l'articolo 1º!

Sonnino Sidney. L'articolo sulle associazioni non è che la riproduzione delle formule adoperate nelle leggi del 1894 e del 1898. Lo Statuto tace del diritto di associazione. In vari altri paesi costituzionali (guardate la Francia) il diritto di associazione è limitatissimo e soggetto a mille rigorose prescrizioni. Qui si tratta di disciplinare in qualche modo l'arbitrio assoluto di cui ha fin qui goduto l'autorità politica nello sciogliere a suo talento le associazioni; si tratta di definire con una formula abbastanza rigorosa, cioè quella delle associazioni « dirette a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato », i limiti entro cui si deve restringere la facoltà, finora sconfinata, di scioglimento. Si può discutere sulla formula: si può perfino tacciare l'articolo di superfluità, ma non è possibile sostenere che il legiferare nell'intento di limitare l'arbitrio e chiarire nettamente la linea di separazione tra il lecito e l'illecito, sia cosa illiberale; è anzi l'opposto. E nulla qui vi è di inconstituzionale o di contrario allo Statuto. (*Approvazioni*).

Il divieto degli scioperi nei maggiori servizi pubblici, dove il fatto solo della cessazione immediata e concertata del lavoro, può essere cagione di grande e irreparabile turbamento all'ordine pubblico e a tutto il funzionamento della vita sociale, può piacere o no, ma non è lecito asserire che violi alcun diritto costituzionale in un Paese dove fino a pochi anni fa, cioè fino al 1888, lo sciopero concertato in qualunque industria anche privata, era vietato e passibile di pena. (*Rumori — Interruzioni*).

Nè si può in buona fede sostenere che il ritorno al diritto comune in fatto di stampa, con la restaurata responsabilità dell'autore

del reato e la immunità accordata al gerente nel caso di condanna dell'autore, possa considerarsi come una violazione dei diritti statutari. A me pare invece il ritorno ai più semplici dettami della moralità pubblica e privata. Lo Statuto, all'articolo 28 dichiara che « la stampa è libera, ma una legge ne reprime gli abusi ». E che cosa v'è di più conforme alla libertà ed ai principii liberali, che la eventuale responsabilità anche penale dei propri atti?

Ferri. Ma quella legge non è un decreto! (*Rumori*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Sonnino Sidney. Si teme che la dichiarazione di corresponsabilità dei cooperatori nasconda delle insidie e dei soprusi? Io ci starei a togliere qualunque menzione di cooperatori, quando il resto dell'articolo passasse, compresa la fidejussione civile del tipografo. Nei miei emendamenti alle prime disposizioni proposte l'anno scorso, sui quali è stato in parte calcolato l'attuale articolo, non facevo alcuna menzione dei cooperatori, rimettendome al diritto comune per quanto possa riguardare le vere complicità dolose. Ma piaccia o no la menzione dei cooperatori, piaccia o no la fidejussione civile del tipografo per le conseguenze pecuniarie dei reati di stampa, di tutto questo si può discutere e si può opinare diversamente, ma è assurdo il dire che con ciò si violi alcun diritto statutario o si offenda la libertà.

Le altre disposizioni del decreto hanno una importanza assai minore.

E allora che cosa resta, in tesi ed in fatto, a giustificazione di una violenta ostruzione della minoranza per impedire la ordinata discussione e la libera deliberazione dell'Assemblea?

Vi è qui un vero sovvertimento di ogni criterio di diritto parlamentare o rappresentativo... (*Rumori all'estrema sinistra — Proteste sugli altri banchi*) tantochè, o signori, la questione dell'ostruzione, ossia del regolamento della Camera e del rispetto ai diritti della maggioranza, è diventata in verità assai più grave e urgente che non la conversione o meno del decreto in legge o l'approvazione degli stessi provvedimenti politici.

La minaccia latente dell'ostruzione viene da ora in poi a paralizzare ogni libero e sano funzionamento della nostra vita costituzionale. Anche ammettendo che l'uso di

quest'arma pericolosa debba rimanere sempre riservato ad uno solo dei lati estremi della Camera, essa toglie per lo meno ogni verità, ogni sincerità all'auspicata alternativa delle tendenze conservatrici e progressiste nel governo della cosa pubblica. (*Rumori all'estrema sinistra*).

Non si può ammettere come domma che la macchina costituzionale debba funzionare per un solo verso, e in una sola direzione; questa non è verità, questa non è buona fede. (*Bravo!*) Non si può ammettere che sia legittimo ogni passo verso la demagogia e l'abolizione di ogni freno o divieto amministrativo, ma che qualunque fermata, qualunque disposizione in senso inverso sia da condannarsi *a priori* come cosa illegittima e anticostituzionale e da respingersi con qualunque mezzo anche illegale e violento, contuttochè la maggioranza del paese legale vi si dichiari favorevole.

Ferri. Non è vero! Lo abbiamo dichiarato! Non è vero! (*Rumori vivissimi*).

Sonnino Sidney. Io, o signori, sono contrario, e lo dichiaro, a qualunque legge che limiti i diritti elettorali. Ma voi avete dichiarato che avreste fatto l'ostruzione contro qualunque legge che di ciò parlasse, e questa è una prepotenza; poichè di questo e d'altro il Parlamento ha diritto di discutere, se vuole. (*Bravo! Bene!*)

Ferri. No! no! non è vero! (*Rumori — Esclamazioni*).

Sonnino Sidney. Il progresso, secondo la sana teoria costituzionale, si deve invece concepire come un movimento a spirale, in cui ora procedendo in un senso e ora retrocedendo si salga sempre verso una civiltà più alta e perfetta...

Ferri. Voi non siete conservatori: voi siete antistatutari!

Sonnino Sidney. Ora che l'ostruzione si è vista in atto, la possibilità che si rinnovi ed abbia a riuscire nei suoi intenti, sarà sempre la migliore giustificazione di qualunque decreto-legge... (*Benissimo! — Vivissimi rumori a sinistra*).

Ferri. Siete un provocatore di violenze allora! (*Rumori*).

Sonnino Sidney.e finchè tale possibilità dura, vedrete pur troppo, checchè si dica e si faccia, che a questi fatalmente si tornerà. (*Rumori a sinistra*).

Ferri. Tornate allo Statuto!

Sonnino Sidney. Dove e fintantochè si può

presumere che la maggioranza legale non abbia un modo pacifico e normale di far valere la sua volontà, compatibilmente col più largo rispetto ai diritti delle minoranze e alla libertà della discussione, il potere esecutivo avrà sempre un buon pretesto per intervenire con un atto di autorità, che sia supposto interpretare ed attuare la conculcata volontà della maggioranza parlamentare. (*Benissimo! a destra — Rumori a sinistra*).

In Austria un presidente del Consiglio dichiarò che non avrebbe più ricorso all'articolo 14 della Costituzione; ma si rinnovò l'ostruzione e dovette cedere il posto, lasciando che un altro applicasse quell'articolo.

Soltanto in avvenire, avvisati dalla sentenza del 20 febbraio i decreti non conterranno alcuna data che differisca la loro andata in esecuzione, e le relazioni che li precederanno saranno molto sobrie di ragionamenti e di giustificazioni. (*Rumori*).

Il diritto all'ostruzione non è in sostanza se non che la proclamazione di un diritto di veto delle minoranze contro qualunque provvedimento che a loro non garbi...

Ferri. (*Con forza*). No, no, no, no, no! (*Rumori*).

A tutte le leggi no.

Sonnino Sidney. Basta che la minoranza affibbi gratuitamente ad una proposta la taccia d'incostituzionale o di reazionaria, senza aver del resto da sottoporre questa arbitraria qualifica al giudizio d'alcun magistrato, perchè possa arrogarsi il diritto di impedire con la violenza al Parlamento di discutere e di deliberare. (*Vivi rumori a sinistra*).

Voci a sinistra. Appellatevene al Paese!

Turati. Fate un plebiscito su questa questione! (*Vivi rumori*).

Sonnino Sidney. Vi lasceremo arrivare, diceva l'Estrema Sinistra per bocca dell'onorevole Pantano, vi lasceremo arrivare fino al voto di passaggio agli articoli, ma se questo voto riescirà favorevole a voi e contrario a quello che desideriamo noi, non vi lasceremo andare più oltre.

Ferri. Contrario allo Statuto! Non c'è peggior sordo di chi non vuole intendere.

Sonnino Sidney. Bisogna essere ben sordo, onorevole Ferri, per non sentire la sua voce. (*Si ride*).

Ferri. Lei non vuole capire!

Sonnino Sidney. Di un diritto simile riconosciuto alle minoranze, la storia registra

un memorabile e doloroso esempio; quello della Polonia.

Fu un diritto analogo di libero veto concesso a qualsiasi minoranza nella Polonia... (*Interruzioni a sinistra*) fu un diritto simile che rese là impossibile nel secolo scorso ogni organico funzionamento delle istituzioni e che contribuì potentemente a condurre quella generosa nazione alla rovina, alla servitù, all'annientamento. (*Rumori e commenti*).

Ferri. Ma noi abbiamo il precedente di Marco Porcio Catone! (*ilarità — Rumori*).

Sonnino Sidney. Tanto era chiaro che quel diritto era il germe della divisione e della disorganizzazione, che nel 1773 dopo il primo smembramento della Polonia, la Russia, che ne garantiva la nuova costituzione (*Ooh!*), si preoccupò che vi venisse mantenuto integro il libero veto, che ai disgraziati polacchi pareva un pegno e un'arma di libertà. (*Commenti*).

Nella perdurante possibilità dell'ostruzione, io vedo la migliore giustificazione dell'opera del Governo, anche indipendentemente da qualunque giudizio sul merito dei provvedimenti politici, e perciò voterò qualunque ordine del giorno che, nelle presenti difficili contingenze e di fronte alle intimidazioni ed alle intimidazioni...

Voci a sinistra. No! no!

Sonnino Sidney... dei partiti sovversivi, suoni fiducia e appoggio al Ministero. (*Vivissime approvazioni ed applausi a destra e al centro — Urli e rumori a sinistra — Un fischio dalle tribune*).

Molte voci. Si facciano sgombrare le tribune! (*Commenti vivissimi e prolungati — Agitazione*).

Presidente. Facciano silenzio, altrimenti non possiamo andare avanti!

Voci. La chiusura! la chiusura!

Presidente. Onorevoli colleghi, faccio loro osservare che, prima che si approvi la chiusura, bisogna che parli il Governo; (*Parli! parli! a sinistra*) altrimenti, se si chiude la discussione, e poi il Governo parla, s'intende che la discussione generale si riapre.

Una voce a sinistra. Si riserva la parola al Governo, anche dopo la chiusura!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca della Scala.

Sciacca della Scala. Vi rinunzio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala. (*Non c'è*).

L'onorevole Fortis...

Fortis. Io dichiaro di rinunciare; perchè,

se non sento il Governo, non parlo. (*Bravo! Bene! a sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonacci.

Bonacci. Vi rinunzio. (*Bravo! a sinistra*).

Presidente. L'onorevole Arcoleo...

Voci. Ha parlato.

Arcoleo. Mi riservo di parlare, per fare una dichiarazione di voto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Bernardis.

De Bernardis. Rinunzio a parlare. (*Bravo! a sinistra*).

Presidente. L'onorevole Villa ha facoltà di parlare.

Voci. Parli! parli! (*Parecchi deputati sono scesi nel mezzo dell'aula, e si frappongono fra l'oratore e gli stenografi*).

Presidente. Onorevoli colleghi, sgombrino dal mezzo dell'Aula! Lascino libero il banco degli stenografi!

Onorevole Villa, parli.

Villa. (*Segni di attenzione*.) Onorevoli colleghi! Non è senza un sentimento di profondo dolore, che io ho udito poc' anzi le nuove teoriche di diritto costituzionale, teoriche che sono la negazione di quei principî, che furono da noi considerati sempre come una religione, e che fanno dell'osservazione rigorosa e formale dello Statuto, in virtù del quale siamo qui a rappresentare la Nazione, la condizione essenziale della nostra vita politica, conservandola degna delle tradizioni nobili e generose del nostro Parlamento. Da cinquant'anni (lo dico francamente), non fu intesa una voce in questa Assemblea legislativa, che osasse, come ora purtroppo è avvenuto, dichiarare che la confusione dei poteri fosse ritenersi compatibile con l'ordine e con la libertà, e che noi, chiamati ad esercitare le alte funzioni legislative, potessimo sanare col nostro voto qualunque usurpazione od invasione, che il potere esecutivo avesse fatto di queste nostre funzioni, e consacrando per tal modo la violazione delle garanzie costituzionali con un vero atto di abdicazione.

Una voce al centro. Nessuno l'ha detto.

Villa. Nessuno l'ha detto? E che altro dissero coloro, che hanno sostenuto il diritto nel potere esecutivo di legiferare, e legiferando portare la mano sui diritti statutari? Che altro dissero coloro, che a conforto di queste ardite loro tesi, invocano persino il conforto e l'autorità di una sentenza della

Corte di Cassazione? No, non ho frainteso, prendo quindi a parlare non per fare un discorso, ma per una protesta.

Della sentenza della Corte di Cassazione, letta dall'onorevole Sonnino, io mi preoccupavo nei brevi appunti che la benevolenza dei colleghi ha voluto annettere alla loro relazione. La sentenza della Corte di Cassazione, citata dall'onorevole Sonnino, si riferisce ad atti del potere esecutivo assai diversi da quello del quale oggi si discute. Si trattava allora, non di offesa di diritti, nè di invasione di poteri, ma di atti amministrativi compiuti oltre la legge, che non erano in alcun modo lesivi delle pubbliche libertà; si trattava, tutto al più, di responsabilità, che il potere esecutivo assumeva in ragione di un pubblico interesse (obbligo degli alloggi militari) e per la quale egli portava quelle giustificazioni ampie e sincere di urgenza e di necessità, delle quali l'onorevole Sonnino ha parlato.

Ma di ben altro è ora questione, come, se la Camera mi permetterà, mi propongo di dimostrare. Amico personale dei membri del Gabinetto, ammiratore del loro ingegno e del loro valore, distinguo specialmente fra essi il presidente del Consiglio e lo lodo chè, in circostanze ben gravi e dolorose ha saputo dar prova di una equanimità e di una prudenza, di cui certamente il paese gli è grato. Non posso perciò dubitare della lealtà dei loro intendimenti. Ma anche gli errori sono colpe; noi ci troviamo per opera loro dinanzi ad un fatto, che non si può ammettere, senza creare uno di quei precedenti che costituiscono spesso e sono sempre invocati a giustificare nuove e più flagranti violazioni della legge. Noi abbiamo infatti udito, che una delle argomentazioni, la principale anzi, è stata, che il decreto-legge, del quale si discute, ebbe già ad ottenere la sua legittimazione. Qualunque sia il numero dei decreti-legge finora promulgati è evidente, che l'abuso anche ripetuto non può essere che abuso; affermare che dall'abuso possa sorgere il diritto è per me una eresia. Decreto-legge che vuol dire? Provvedimento del potere esecutivo, in materia che non è nelle sue attribuzioni; invasione del potere esecutivo nel campo legislativo. Ora, sempre quando il potere esecutivo esce dall'orbita della sua azione per invadere il potere affidato ad altri Istituti, egli commette una incostituzionalità.

Ammetto, e lo ho ammesso anche nei brevi miei appunti, che vi sono delle circostanze nelle quali il potere esecutivo deve assumere gravi responsabilità. Ma non ho ammesso con ciò che egli potesse legiferare.

Ecco le precise parole che io ho scritto: « Ma vi sono delle circostanze nelle quali, un potere esecutivo, deve avere la virtù di assumere le più gravi responsabilità. »

Eravamo noi in una di queste circostanze? Era proprio vero, che vi fosse quella necessità ed urgenza, di cui parlava l'onorevole Sonnino? Vegga, onorevole Sonnino, che io mi presento la questione sulla quale Ella ha richiamato l'attenzione della Camera. L'onorevole Sonnino diceva, che il potere esecutivo aveva con quel decreto voluto tutelare la dignità della maggioranza, difendere i diritti statutari della maggioranza. (*Interruzione dell'onorevole Sonnino*).

Perfettamente, e come Lei la intendo io. Ma io mi domando prima di tutto, se ad altri che all'Assemblea stessa potesse spettare questo diritto. Io mi chiedo, se fosse veramente conveniente, che la maggioranza avesse ad essere tutelata, e tutelata in questo modo? (*Benissimo! — Approvazioni all'estrema sinistra*).

Ma non v'è più in questa maggioranza la coscienza e l'espressione di una forza sufficiente, per respingere le violenze di una piccola minoranza? Ma sono cinquant'anni che il Parlamento esiste, ed è doloroso che dopo cinquant'anni di vita vigorosa abbia dovuto farsi in suo nome una confessione di impotenza. (*Bravo! — Interruzione dell'onorevole Sonnino*).

Mi permetta, io dico invece che il regolamento dà pieni poteri al presidente.

Sonnino. Sta bene, ma il presidente allora non riteneva così. (*Rumori*).

Voce a sinistra. Era il vostro presidente.

Villa. Ed anche quando il regolamento non parlasse, è una necessità di vita per l'Assemblea di poter svolgere liberamente le sue attività e raggiungere regolarmente lo scopo per cui è istituita; è una legge della esistenza e della conservazione per tutti gli enti e così anche per le Assemblee di poter liberamente esercitare le funzioni che loro competono; anche nella mancanza o nel silenzio di ogni regolamento vi è una legge superiore che dà all'Assemblea legislativa il diritto di vivere e d'impedire, che altri la soverchi, con la violenza, e la virtù in ogni caso

di difendere i proprii diritti. No, l'Assemblea deve avere la virtù di difendersi da sè, deve avere quella di vivere e di respingere ogni offesa.

Ma poi in che modo è stato tutelato questo diritto, detto da voi impropriamente della maggioranza? L'avete tutelato impedendo alla maggioranza stessa di provvedervi, privandola del diritto di votare (*Interruzioni*) con la chiusura della Sessione, facendo in una parola atto del quale io, se fossi della maggioranza, mi adonterei.

Si dice, che con questo decreto alla fine dei conti non si sono violate le disposizioni statutarie, perchè si è venuti a chiedere al Parlamento un voto di sanatoria, che fu accordato. Io ho già dimostrato nei miei brevi appunti, che non fu data alcuna sanatoria; nè si aveva il diritto di darla; ma ove ciò avesse potuto accadere, potrà la Camera nella sua coscienza ritenere, che vi fossero quelle ragioni di urgenza e di necessità, che, secondo le teoriche dell'onorevole Sonnino e, secondo la invocata sentenza della Cassazione, potrebbero in certi casi giustificare il provvedimento?

Bisogna che noi richiamiamo bene alla mente, che si tratta di un decreto, il quale viene a modificare delle leggi esistenti da molti anni, delle leggi organiche, come il Codice penale, la legge di pubblica sicurezza, la legge sulla stampa. Non è dunque un provvedimento straordinario di difesa, non si tratta di atti imposti da un'urgente necessità, senza dei quali la salute pubblica sarà in pericolo, ma si tratta invece di un provvedimento di riforma legislativa, di qualche cosa che sconvolge, che sovverte le disposizioni di leggi, coordinate ad un sistema discusso ed approvato dai pubblici poteri. Ebbene, sarà ciò possibile?

Non ho chiesto a caso, se ciò sarà possibile. Sta davanti a me un valoroso giuriconsulto, il quale ricorderà come nel linguaggio giuridico il concetto dell'impossibilità morale s'identifichi con quello dell'impossibilità materiale.

E tutto ciò che è contro la legge non è possibile. È questo un omaggio che noi diamo alla forza morale della legge, per la quale noi equipariamo l'offesa del diritto, ad una impossibilità materiale di fatto, quella impossibilità che le leggi romane così sapien-

temente scolpivano nella frase *nec facere possumus*.

Ora vi è per noi tutti un'impossibilità materiale di approvare un decreto, che e nelle forme, e nello spirito viola lo Statuto. No; non è possibile che chi ha giurato lo Statuto, possa ammettere una violazione così flagrante delle garanzie costituzionali. *Non possumus*. Questa è la parola che bisogna scolpirsi in mente. Tutte le disposizioni delle leggi organiche non tendono che a garantirci dei diritti.

Ora, io non ammetto nel potere esecutivo la facoltà di potere, per una fantastica necessità, per la paura della violenza, per il pericolo del così detto ostruzionismo, spogliare una delle parti più elette della Rappresentanza nazionale delle inviolabili sue funzioni. Ma data questa teorica, la logica può trascinarvi non si sa dove. Domani con lo stesso pretesto voi potete sconvolgere ogni ordinamento politico, la legge elettorale stessa.

Voi potete domani, innanzi alla possibile scelta di un deputato che non vi piaccia, sconvolgere anche la circoscrizione dei collegi elettorali. Che ragione c'è ancora, che ostacolo può opporsi perchè non si invada anche questo campo? È possibile questo? Evidentemente no. Ecco perchè io dissi, che il decreto, che per la pretesa difesa dei diritti della maggioranza veniva a sovvertire le nostre leggi, non poteva assolutamente essere convertito in legge. Invocavo a questo riguardo la testimonianza stessa del presidente del Consiglio, il quale ha dovuto dire che ciò che ha fatto è illegale. Egli stesso, e con lui tutti coloro che hanno parlato in difesa, hanno dovuto riconoscere, hanno dovuto ammettere l'illegalità; ora, se il provvedimento è illegale, nessuna legale necessità può essere nè fu invocata.

Ma si dice: già da molto tempo, e con 86 decreti-legge, si sono violate parecchie disposizioni statutarie. Che cosa vuol dir ciò?

L'abuso può forse, perchè ripetuto, generare la legalità? Se siamo sinora stati tolleranti, se abbiamo avuto, diciamolo pure, il torto di passar sopra a tutti questi precedenti, può per questo esser lecito oggi vulnerare la legge organica nel modo con cui l'avete vulnerata?

E vengo ora ad una questione, che mi pare in questo momento debba affacciarsi

all'animo di tutti: sapere, cioè, se oggi quel decreto-legge possa essere tema delle nostre discussioni.

Il Governo ha chiesto la conversione in legge di un decreto, che egli riteneva esecutivo. Ora, dopo l'ultima decisione della Corte di Cassazione, in che condizioni si trova la Camera di fronte alla proposta che le vien fatta? Mettiamo bene a posto le cose; la Cassazione non disse apertamente, che il decreto fosse incostituzionale, ma disse qualche cosa di più, disse che quel decreto non esisteva. Esso non aveva potuto mai spiegare quell'efficacia che il Governo gli aveva attribuita. Il decreto non esiste, e il perchè l'ho accennato nei brevi appunti presentati alla Commissione. La storia è breve e deve essere chiaramente ricordata. Io parto per un momento dall'ipotesi che il Governo, non nell'idea di difendere la maggioranza, perchè la maggioranza deve difendersi da sé, ma nell'idea d'interpretare il voto della maggioranza, abbia pensato che fosse conveniente porre un termine alla discussione, che pareva dovesse protrarsi oltre ogni misura. È cosa che nei Parlamenti più volte è avvenuta: nel Parlamento inglese non di rado avviene che dal *leader* si proponga che a giorno fisso si debba votare (*Interruzioni a sinistra*) e la Camera deliberi di voler in quel dato giorno pronunciare il suo voto. Ammetto, per un momento, che il Governo abbia creduto di interpretare il pensiero della maggioranza proponendo che la votazione avesse luogo a giorno fisso, e cioè il 20 luglio.

Questo diceva il Governo. La Camera non ha dato un'approvazione esplicita, ma però ha dichiarato di rimandare il disegno di legge allo studio di una Commissione. A questo atto, che era imposto dal regolamento, si volle, tuttavia, dare un'interpretazione di un voto politico, e il presidente del Consiglio avvertì, che nella votazione per il passaggio del decreto-legge alla Commissione egli ravvisava un voto politico favorevole al Gabinetto. La Camera, rinviando allo studio della Commissione quel disegno di legge, che giusta la proposta del Governo doveva essere votato prima del 20 luglio, e che ad ogni modo avrebbe avuto in tal giorno la sua esecuzione, ha col suo voto adunque accettato quella nuova, insolita procedura proposta.

Sia pure: anche questo io voglio ammettere. Ma che cosa diceva quel decreto-legge,

o meglio che cosa diceva la relazione, con la quale voi lo presentavate alla Camera? Essa diceva, che si era stabilito e fissato il giorno della votazione, in modo che la Camera avesse piena libertà di discussione; si diceva, che 15 giorni di discussione sarebbero bastati, ma s'indicava, come condizione essenziale, che la discussione dovesse avvenire piena ed intera. Due giorni dopo, invece, e prima che il decreto venisse alla discussione, prima che la Commissione ne facesse lo studio e la relazione, per avvenimenti che non avevano una diretta relazione col decreto-legge, due giorni dopo, si chiudeva la Sessione!

E allora io domando, se la condizione apposta al decreto sia stata adempita. No, la discussione urgente voluta dal Governo non ha avuto luogo, e manca perciò la base sulla quale si fondava la sua proposta. Chi l'ha impedito? Il Governo: questo non è possibile negarlo. E se lo avete impedito, credete voi, ancora, di trovarvi nella posizione di fatto stabilita nel decreto-legge?

Ecco ciò che la Cassazione ha dovuto considerare. La condizione, con la quale il potere esecutivo aveva dichiarato di voler elevare le sue proposte a dignità di legge, è venuta a mancare. La chiusura della Sessione ha impedito, che quella proposta potesse essere considerata altrimenti che come un progetto che, chiudendosi la Sessione, è caduto. Benigna interpretazione, che voi avreste, a mio avviso, dovuto accettare, perchè ci risparmiava il dolore di questa discussione; (*Bravo!*) ci risparmiava quest'agitata discussione sopra di un punto sul quale la coscienza non può transigere. (*Bravo! Benissimo! — Approvazioni a sinistra*).

Ed ora come possiamo fare? Io non so se il Governo persista nel volere salva tutta intiera la proposta sua, ma egli deve riconoscere che la questione si è fatta oggi anche più ingrata. La Camera viene richiesta di contraddire alla Cassazione con una legge d'interpretazione; la Cassazione ha detto che quel decreto non esiste.

La Camera non può affermare, contro l'altissima autorità del magistrato, che esso invece esiste ed è convertito in legge. Potrà forse esistere per il voto della Camera, potrà esistere attribuendo alla legge una forza retroattiva. E ciò costituisce un assurdo giuridico e morale.

Quindi, noi commetteremmo cosa che è

contraria ad ogni e qualunque concetto di diritto; noi commetteremmo la più flagrante violazione, non solo del patto costituzionale, ma dei principi fondamentali del giure pubblico e del diritto privato, perchè in quella legge sono offesi anche i diritti patrimoniali dei privati. (*Bravo! — Approvazioni a sinistra*).

Io riassumo. Non ho nulla da togliere, nulla da aggiungere ai brevi appunti che ho dettato, e che i miei egregi colleghi non hanno creduto di raccogliere, se non aggiungendovi la questione pregiudiziale di un potere sanatorio. Risposi, che il voto di sanatoria non esisteva, non poteva esistere, non poteva estendersi in ogni caso alla seconda fase: a quella cioè, della presentazione del decreto-legge, con la condizione di una discussione a termine fisso; discussione che non era avvenuta. Ma il fatto stesso del silenzio conservato in questa parte dai miei valorosi colleghi, dimostra che anche le loro coscienze sono turbate quanto meno dal dubbio. E ciò mi basta.

Ma dicevo ancora di più: io dicevo che quel decreto sovvertiva anche le leggi nostre nelle parti più vitali, essenziali della vita politica e sociale. Senza di esse non vi è e non vi può essere alcuna di quelle garanzie che noi abbiamo diritto di attenderci in una società civile.

Io ho finito. Speravo, e mi permetta l'onorevole Pelloux di dirgli, che io spero ancora, che egli trovi modo di togliere la Camera dalla dolorosa situazione nella quale si trova. Con l'onesta coscienza di chi ha consacrato la vita al suo paese, io lo scongiuro di non metterci nella necessità di distaccarci da lui ed imporre sopra il di lui nome ed il di lui Ministero l'incancellabile accusa di aver violato ed offeso la legge statutaria.

E ci duole di dover far questo. L'onorevole guardasigilli, che gli sta a fianco, potrà suggerirgli il mezzo per poterci sottrarre a questa dura necessità. Se ciò non sarà possibile, mi duole il dirlo: tra la mia coscienza ed i vincoli di rispettosa amicizia, che mi legano a lui, non posso esitare: voterò contro. (*Bravo! — Approvazioni ed applausi*).

Presidente. Faccio osservare, che è incorso un errore di stampa nell'ordine del giorno dell'onorevole Villa, che va così corretto:

« La Camera delibera di non passare alla discussione degli articoli. »

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Giuseppe Frascara a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Frascara Giuseppe. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle strade ferrate della Sardegna ».

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Seguito della discussione del disegno di legge sulla conversione in legge del decreto 22 giugno 1899.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuseppe Frascara.

Voci. La chiusura! la chiusura!

Presidente. Onorevoli colleghi, ho già detto che non si può chiudere la discussione finché non ha parlato il Governo.

Voci. Parli, dunque!

Presidente. Parli, onorevole Frascara.

Frascara Giuseppe. Mi rendo conto delle condizioni della Camera e non farò certamente un lungo discorso. Mi limiterò soltanto ad esporre alcune considerazioni a guisa di dichiarazione di voto.

Voci. No! no! (*Rumori*).

Ferri. Basta! Alle sedute mattutine!

Presidente. Onorevole Ferri, io domando se sia questo il modo di lasciar libertà di parlare agli oratori.

Frascara Giuseppe. Ho seguito attentamente la discussione fatta fin qui, ed ho notato come pochissimi fra gli oratori che mi hanno preceduto, benchè siamo in corso di discussione generale, sieno entrati nel merito dei provvedimenti. Tutti hanno trattato la questione della costituzionalità del decreto e molti lo hanno dichiarato incostituzionale. Tutti hanno convenuto che i decreti-leggi sono provvedimenti eccezionali e contrarii alle buone regole statutarie, ma tutti hanno ammesso che in determinate circostanze, in casi di grave urgenza, sia per la tutela della finanza, sia per quella dell'ordine pubblico è pur necessario di ricorrere a simili atti.

Il giudizio intorno alla gravità delle circostanze, alla serietà dei motivi, che possono avere indotto il Governo ad emanare un decreto-legge spetta unicamente al Parlamento,

e questo giudizio nel caso nostro è già stato dato con la votazione del 28 giugno passato. Io credo che la Camera sia ora chiamata a pronunciarsi più sul merito dei provvedimenti che non sulla costituzionalità del decreto.

La sentenza della Corte Suprema ha creato una situazione nuova, uno stato d'incertezza e di conflitto, dal quale bisogna uscire al più presto.

Si è detto che quella sentenza avrebbe posto il Ministero in condizione di dimettersi. Si è detto che pur non dimettendosi, il Ministero avrebbe dovuto ritirare il decreto-legge. A queste due soluzioni il Governo ha preferito la terza, quella di invitarsi a discutere al più presto la sostanza vera del decreto stesso cioè i provvedimenti che sono sottoposti alla Camera, ed a mio avviso ha fatto bene.

L'ostruzionismo fu introdotto in questa Camera non contro il decreto, ma prima; non sul decreto, ma sui provvedimenti politici che erano sottoposti alle deliberazioni della Assemblea, dopo essere stati approvati nel marzo in prima lettura da tutti gli uomini d'ordine. Quindi ciò induce a credere che anche quando il Governo, con un atto di debolezza, del quale lo avrei biasimato, avesse ritirato il decreto, l'ostruzionismo sarebbe risorto allo stesso modo...

Io credo che qui si tratti non tanto di approvare il decreto, quanto di combattere l'ostruzionismo che ne fu la causa principale, e contro il quale io protesto anche oggi come protestai l'anno scorso.

Non credo che l'ostruzionismo sia, come disse l'onorevole Spirito, un diritto, ma un abuso deplorabile, che tutti gli uomini amanti delle libere istituzioni parlamentari debbono combattere.

Il voto che la Camera sta per dare avrà non solo un grande significato parlamentare, ma una grande importanza politica e costituzionale. Mi auguro che esso sia la condanna dell'ostruzionismo, auguro che esso sia tanto importante da dar forza alla maggioranza di resistere alle intemperanze che da quella parte (*Estrema Sinistra*) potessero ancora venire (*Applausi al centro — Rumori all'estrema sinistra*).

Presidente. Spetta ora di parlare all'ono-

revole relatore: facciano silenzio, onorevoli colleghi, e sgombrino l'emiciclo specialmente dinanzi agli stenografi.

Girardi, relatore. Onorevoli colleghi, non mi permetterò di abusare della pazienza della Camera. Tutti avranno notato che la questione tecnica della legge, i criteri direttivi e generali della stessa sono passati in second'ordine; anzi quasi messi da parte, per quanta religiosa attenzione io abbia prestato ai diversi oratori che hanno preso la parola in questa discussione generale. Invece è notevole questo fenomeno: alla discussione tecnica è stata preposta una questione di forma; e si comprende benissimo, imperocchè questa questione di forma abbraccia e comprende in sé la questione politica. Parlando a nome della maggioranza della Commissione io mi sarei astenuto dall'entrare in tale questione di forma, imperocchè, secondo il nostro avviso, (ci possiamo ingannare) ma, secondo il nostro parere, su questa questione la Camera aveva già solennemente espressa l'opinione sua.

L'onorevole nostro collega dissenziente, anzi proponente, nella Giunta, di questa questione, ci ha quasi provocati a giustificare le nostre conclusioni: lo farò, o signori, con la massima brevità. (*Commenti*)

Io ricordo che l'onorevole Di Rudini nel suo discorso ha cominciato financo a negare la esistenza di un voto di sanatoria, ed egli rammentava che il presidente della Camera di allora non aveva voluto porre ai voti una mozione di biasimo la quale si faceva contro al Ministero ed alla proposta di presentazione del decreto in cui si chiedeva la conversione in legge. Col dovuto rispetto all'egregio uomo io mi permetto di osservare che l'insussistenza della sanatoria potrà essere ritenuta dall'onorevole Di Rudini quando egli vorrà interpretare il voto del 28 giugno, non nel suo reale significato, ma secondo la sua personale e soggettiva opinione, la quale lo consigliò a parteciparvi. È troppo vero che in omaggio al regolamento l'onorevole presidente di allora non volle porre ai voti la mozione con la quale il decreto del 22 giugno si proclamava un decreto nullo, un decreto incostituzionale; ma è vero altresì un'altra cosa, ed è, che quando l'onorevole presidente del Consiglio si faceva a chiedere che codesto decreto fosse mandato alla medesima Commissione precedente, perchè fosse esaminato e discusso, l'autore della proposta espri-

meva chiaro il significato della stessa, imperocchè diceva: con questa proposta io intendo che mi si dia una sanatoria sulla forma con la quale questo decreto è stato presentato; cioè l'onorevole presidente del Consiglio chiedeva alla Camera un giudizio politico sull'atto che egli aveva compiuto, sulla natura e sul valore di questo atto.

E la Commissione, la quale esaminò codesto disegno di legge relativo alla conversione in legge del decreto, ritenne che quella questione era stata implicitamente risolta, e risolta necessariamente dal voto della Camera, quando la Camera, ordinando il rinvio, lo ordinava dietro il significato che l'autore medesimo della proposta, le aveva dato cioè di un *bill* d'indennità. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Ciò è detto chiaramente dalla passata Commissione parlamentare, e per l'ora tarda non mi permetto di infastidire la Camera, leggendo questa parte della sua relazione.

L'onorevole Arcoleo, con la sua parola simpatica e vivace, osservò che questo voto non poteva avere il significato di approvare il contenuto della proposta, di approvare, cioè, le disposizioni che questo decreto conteneva. E noi siamo perfettamente d'accordo con l'onorevole Arcoleo. Questa sanatoria, questo *bill* d'indennità, che per la tradizione e la pratica italiana non ha bisogno di una legge, ma è una semplice mozione di questa Camera sugli atti del Governo, può riflettere la forma, il valore politico dell'atto, la condotta del Ministero autore di questo atto, ma certamente questo *bill* d'indennità nel modo come fu dato non poteva contenere l'approvazione delle disposizioni racchiuse nel decreto di cui si chiedeva la conversione in legge.

Ma l'onorevole Arcoleo deve convenire con noi in un'altra cosa, che cioè in quel *bill* d'indennità, la Camera, necessariamente ed implicitamente chiamata a giudicare l'atto politico del Governo, la sua indole, la natura medesima dell'atto, dava a questo atto, col permettere la discussione, evidentemente un benestare, una ratifica, e, come l'onorevole nostro collega Villa ha detto nella sua relazione, con una frase eminentemente scultoria, dava la *patente netta* al decreto del quale noi ci occupiamo.

Ferri. Dunque è merce di contrabbando.

Girardi, relatore. Dava patente netta, onorevole Ferri, e quando ad una nave si dà la

patente netta, a questa nave non si può più negare l'entrata nel porto. (*Bene! Bravo!*)

Potete gettare a mare le merci che essa porta, se quelle merci vi sembrano avariate, ma non potrete negare alla nave l'entrata nel porto, cioè alla proposta di legge l'onore della discussione in Parlamento. (*Interruzioni dell'onorevole Ferri*).

Presidente. Onorevole Ferri, non ponga ostacolo al libero svolgimento della discussione.

Girardi, relatore. E che sia così, onorevoli colleghi, voi lo rileverete di leggieri ricordando le opposizioni che a quella proposta vennero fatte dall'onorevole Fortis, e ripetute dall'onorevole Zanardelli. Vale la pena di ricordare queste poche parole dell'onorevole Fortis, per cogliere il vero significato del voto del 28 giugno.

L'onorevole Fortis disse così:

« Il Governo domanda con molta discretezza che venga legittimata l'opera sua, in vista dello scopo che si è proposto di raggiungere. Legittimare vuol dire rendere conforme alla legge ciò che prima non lo era, ed in ciò parmi contenuta la confessione, che il Governo sente di essere fuori della legalità. Ma la Camera non può legittimare un atto del Governo che è contrario allo Statuto, perchè lo Statuto sta al disopra del Governo e dei poteri costituzionali. »

E quando, onorevoli colleghi, si passò ai voti, la mozione, ossia la proposta del Governo di rinviare alla Commissione l'esame del decreto-legge, con il significato che l'onorevole presidente del Consiglio dava a questa proposta, cioè di una vera sanatoria, di un vero *bill* d'indennità, contro la quale proposta l'onorevole Fortis e gli altri oppositori protestavano, dicendo che nel caso concreto questa sanatoria non si poteva concedere, la mozione, dico, fu nondimeno approvata da 208 deputati, i quali rinviarono alla Commissione il disegno di legge del Ministero, approvando così una proposta che era stata chiarita in modo tanto autorevole dal capo medesimo del Governo, che ne era stato il proponente, e da quelli stessi, che, oppugnandola, come l'onorevole Fortis, le negarono il voto. (*Commenti*).

So, o signori, che a questo voto di sanatoria non s'intende dare quella efficacia, che risulta dalla realtà delle cose e dal modo come questo voto venne a verificarsi, e che gli si vuol negare qualunque valore. Ho inteso ri-

petere, e lo ha ripetuto ora l'onorevole Villa, e l'aveva detto anche nel seno della Commissione, che questo voto non può aver valore. E perchè? Perchè l'onnipotenza parlamentare non può arrivare fino al punto di cancellare le disposizioni dello Statuto.

Noi siamo perfettamente d'accordo (*Rumori a sinistra*): l'onnipotenza parlamentare non potrà mai cancellare le disposizioni dello Statuto; anzi io vado più in là; il Parlamento non può votare leggi, le quali in minima guisa possano contraddire, anche in modo indiretto, la legge fondamentale dello Stato.

Noi udimmo l'onorevole Luzzatti, e lo udimmo con la religiosa attenzione, con la quale si ascolta sempre la parola di un uomo dotto; ed in verità non posso nascondervi la mia impressione udendo insorgere l'onorevole Luzzatti a combattere la teoria dei decreti-legge nel caso concreto, quando fra i 208 deputati, i quali votarono la sanatoria, sulla forma politica dell'atto compiuto dal Governo, vi fu appunto l'onorevole Luzzatti. (*Bravo! — Commenti*).

Noi udimmo le sue teorie sul diritto di ordinanza; ed io vi faccio un'altra confessione: io sono perfettamente d'accordo con l'opinione dell'onorevole Luzzatti su questo punto; quantunque, o signori, come deputato del Mezzogiorno, sono a lui gratissimo per i suoi decreti-legge, perchè, me lo perdoni l'onorevole Sonnino, con quei decreti-legge, con i quali s'impegnava, sì, ma nominalmente, l'erario dello Stato, fu salvato il Banco di Napoli, questo nostro glorioso Istituto, e insieme col Banco fu salvato il patrimonio di tanti onesti cittadini, meritevoli di ogni rispetto.

Io vado più innanzi della teoria dell'onorevole Luzzatti. (*Rivolto alla estrema sinistra*) Mi pare quasi di essere nel campo vostro. (*Commenti*).

L'onorevole Luzzatti accetta i così detti decreti legislativi, e cioè le ordinanze legislative fatte per delegazione del Parlamento. Non vi dissimulo che a questa specie di ordinanze ripugna anche l'animo mio, specialmente quando riguardano leggi generali, per esempio il Codice penale, quel Codice, il quale stabilisce le regole e la tutela di tutti i diritti, anche di quelli, che lo Statuto espressamente riconosce.

Io in verità non comprendo questa specie

di delegazione. Perchè nello spirito dello Statuto non veggio autorizzata l'inerzia del Parlamento, perchè nella parola scritta dello Statuto non leggo che il Parlamento abbia la facoltà di abdicare al Governo, al potere esecutivo, la sua precipua funzione, il diritto di far leggi, e tanto meno leggi importanti e generali. (*Interruzioni a sinistra*).

Però... (*Oh!*)

Voci. Ah! C'è un però!

Girardi, relatore. Ho detto di sottoscrivermi interamente alle teorie dell'onorevole Luzzatti; ma mi debbono permettere che io le accetti fino alle loro ultime conseguenze!

L'onorevole Luzzatti non potette fare a meno di riconoscere che vi sono certi casi impreveduti ed imprevedibili: vi è la così detta necessità (*Mormorio*), la quale deve autorizzare in certi momenti il potere esecutivo a sostituirsi...

Voci a sinistra. No! no!

Girardi, relatore... al potere legislativo. E come l'onorevole Luzzatti poteva dire di no, se la sua firma si leggeva (lasciamo stare i decreti in materia finanziaria) sotto i decreti dello stato d'assedio (*Commenti*), coi quali si sopprimevano le garanzie costituzionali, non solo, ma si affidava ad un militare qualunque il diritto di creare pene e reati. (*Vive approvazioni a destra e al centro — Interruzioni a sinistra*) e si faceva anche qualche cosa di più; si delegava all'autorità militare il giudizio di reati di competenza dell'autorità giudiziaria?

Ma questo non è niente! Lo comprendo; in un momento di ribellione, in un momento di lotte (*Oh!*) può benissimo il tribunale militare essere anche una garanzia....

Voci a sinistra. Alla larga!

Girardi, relatore... essendo i tribunali ordinari nella impossibilità di giudicare. Ma quando vedo a lato della giustizia militare funzionare pacificamente l'autorità giudiziaria ordinaria, in verità non comprendo questa deroga alle norme statutarie riflettenti il diritto e la stessa libertà personale dei cittadini. (*Commenti*).

Dunque l'onorevole Luzzatti Luigi stabilisce il criterio della necessità, per la quale il Governo riassume il potere legislativo. Perchè in sostanza bisogna intendersi bene su questa teoria della separazione dei poteri: si tratta di poteri distinti sì, ma formanti tutti un organismo solo e rispondenti ad una sola finalità. Ebbene, o signori, l'onorevole Luigi

Luzzatti non può non ammettere che nello Statuto non è scritto un tale diritto; e non poteva esserlo, perchè si tratta di un caso di necessità impreveduta ed imprevedibile; ed appunto perchè tale non può essere scritto in nessun Codice, in nessun Statuto. Ebbene in base a quella necessità il Governo, per quel latente spirito di sovranità, che è nello Statuto, e che gli appartiene, poteva con ragione provvedere, come ha provveduto; se bene o male, a noi della Commissione non spetta di giudicare. (*Commenti a sinistra*).

Ed allora, onorevoli colleghi, la questione di necessità diventa una questione di fatto. Ed allora, voi avete sentito l'onorevole Sonnino il quale, nel suo discorso chiaro e stringente pronunziato da lui questa mane, (*Rumori e risa a sinistra*) interpretando la ragione del voto, vi ha rilevato che la necessità in base alla quale si presentava quel tale provvedimento legislativo, derivava dal fatto impreveduto ed imprevedibile che un organo essenziale del potere legislativo non poteva fare il suo dovere; perchè le funzioni di quest'organo erano state poste in una inazione forzata, erano state colpite da una vera paralisi. (*Rumori a sinistra*). Ed allora egli vi disse: la necessità è questa: il pericolo che un potere dello Stato sia messo nell'impossibilità di esercitare il suo ufficio, il bisogno urgente di restituirgli la sua libertà (*Rumori a sinistra*). Ma di questa necessità, onorevoli colleghi, la Camera ha già reso giudizio: perchè tutti sappiamo che questi famosi decreti hanno due correttivi: la responsabilità ministeriale (*Risa a sinistra*), la responsabilità di coloro, che li hanno proposti; ed il sindacato parlamentare, il quale, quando creda che vi sia stato eccesso od uso non legittimo di potere, invoca la responsabilità ministeriale. Ma, nella specie (può dolersene alcuno, onorevoli colleghi, ma il fatto è questo), 208 voti, diedero la sanatoria a quest'atto politico...

Ferri ed altri a sinistra. Non la sanatoria! Non la sanatoria!

Girardi, relatore. All'atto politico, se non al contenuto del decreto (è inutile sofisticare) una maggioranza di settanta voti diede la sanatoria, che il capo del Governo domandava. (*Interruzione dell'onorevole De Andreis*).

Presidente. Non interrompa, onorevole De Andreis!

Girardi, relatore. Ed allora, onorevoli colleghi, comprenderete di leggieri come questa

Commissione, uniformandosi, del resto, come ho dichiarato, anche al parere della precedente Commissione, abbia creduto di non doversi occupare della questione, per un riguardo al voto della Camera. La Camera potrà ribellarsi a sè stessa; ma la sua Commissione non poteva insorgere contro un voto autorevole, contro una solenne deliberazione della Camera.

Onorevoli colleghi, il nostro collega dissidente della Commissione, ci poneva innanzi, perchè avessimo abbandonato l'esame del disegno di legge, perchè avessimo chiuso la porta ad esso, il dubbio sulla efficacia del decreto. Ed allora noi considerammo (e vi prego di seguirmi su questo punto) che non eravamo soltanto chiamati a provvedere ad un disegno di legge, il quale si riferiva unicamente al passato, ed aveva il solo obiettivo di ratificarlo; ma dovevamo provvedere ancora, e forse questo era il compito nostro principale, a regolare sulla materia in esame con la proposta di legge i rapporti dei cittadini per l'avvenire.

E poi, onorevoli colleghi, l'esame dell'efficacia del decreto del 22 luglio, era un compito il quale propriamente spettava al potere esecutivo, che, dovendo consentirne l'applicazione, eseguendolo, ne assumeva la responsabilità; e spettava ancora al potere giudiziario, nei casi in cui era chiamato ad applicare il decreto. Noi apparteniamo alla scuola, la quale professa il principio, che è proprio di ogni paese libero e civile, quello, cioè, che l'autorità giudiziaria non solo ha la facoltà, ma ha il dovere di esaminare quando un provvedimento governativo, di cui si chiede o si contende l'applicazione, abbia la sua efficacia giuridica. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Era un fatto illegale quello, che si perpetrava con l'applicazione di questo decreto-legge, in base al quale si assolvevano, e si condannavano anche cittadini? Ebbene, io non ho inteso alcuna voce nel Parlamento...

Bonacci. La mia non l'avete intesa?

Girardi, relatore... la quale si fosse levata indipendentemente dalla discussione del decreto-legge, con una speciale mozione a chiedere conto al potere esecutivo, della esecuzione di un provvedimento legislativo, che, secondo la vostra opinione, non ha il carattere di legalità.

Bonacci. Non ho taciuto io.

Presidente. Onorevole Bonacci...

Bonacci. Ha detto che nessuno ha parlato! (*Rumori — Interruzioni — Commenti*).

Girardi, relatore. D'altra parte, fino al giorno in cui abbiamo presentata la relazione, qualche dissidio lieve c'è stato nella magistratura, ma è un fatto innegabile che fino al dicembre ha prevalso nei Tribunali e nelle Corti d'appello il concetto e il principio della validità del decreto. (*Denegazioni e grida all'estrema sinistra*).

Io parlo di Corti d'appello, non di Corti di Cassazione. La Corte di Cassazione se ne occupava in due casi...

Voci all'estrema sinistra. No, uno solo!

Girardi, relatore ...e applicando il decreto-legge, dichiarava il gerente non solo esente da pena, ma immune da qualsiasi responsabilità civile.

Ed è notevole (non entro nella discussione delle motivazioni) il fatto che la Cassazione, interpretando il decreto-legge, dimostrandone la ragione e la finalità, applicandolo al caso concreto, faceva diritto alle ragioni del ricorrente. Questo fatto per lo meno doveva assicurare la Commissione che nel potere giudiziario prevaleva il concetto della efficacia del decreto, se delle sanzioni di questo la magistratura faceva indubitata applicazione.

Ferri. E adesso?

Girardi, relatore. Un momento. Vengo anche all'adesso. Sono pochi giorni che è stato emesso il pronunciato contrario dalla Cassazione, la quale non per la originaria incostituzionalità del decreto, ma per una ragione ben diversa, lo ha ritenuto nullo; perchè ha ritenuto che, presentato il decreto alla Camera, chiusa la Sessione, la proroga di questa abbia fatto cadere il decreto.

A mio modo di vedere è inutile esaminare questa ragione, perchè non abbiamo il diritto di discutere le sentenze dei magistrati. Quello che è certo si è che la Cassazione non ha parlato affatto nella sua sentenza della incostituzionalità originaria del decreto. Ebbene, o signori; noi, che siamo abituati a rispettare le sentenze dei magistrati, sappiamo d'altronde che questi, fedeli alla loro missione, non giudicano nelle loro sentenze per via di regolamenti, ma caso per caso. Guai se la magistratura potesse giudicare per via di regolamenti; essa assorbirebbe tutti i poteri. Essa giudica, ripeto, caso per caso; e ha il diritto di valutare se un provvedi-

mento nel caso concreto abbia i caratteri della legge; ma il suo pronunciato non può estendersi oltre quel caso concreto. (*Approvazioni — Interruzioni all'estrema sinistra*).

Tanto vero, onorevole Ferri, che Ella, che è un distinto giurista ed avvocato, non potrà smentire che potrebbe farsi una storia delle contraddizioni della giurisprudenza. Basta uno solo dei votanti per spostare il giudizio di una questione; non vi meravigliate dunque (*Interruzioni*) che domani la medesima Cassazione possa mutare il principio, che ha ora affermato in questa sentenza. (*Interruzioni*).

Ebbene, io credo di essere nel vero quando dico che il potere legislativo, che ha un diverso obbiettivo e considera la generalità dei casi, può, sotto un punto di vista dottrinale, far tesoro dei pronunciati dei magistrati, ma che questi pronunciati non possono costituire per il potere legislativo nessun vincolo alla sua libertà, non possono avere per lui nessuna necessaria influenza. (*Benissimo!*)

Mi meraviglio come quell'ingegno così sottile, che è l'onorevole Arcoletto, cerchi di cogliere in fallo la Commissione perchè nel suo articolo decimo transitorio ha dato efficacia al decreto-legge, quasi che si sia posta in contraddizione con l'opinione dei magistrati. Contraddizione non c'è, nè può esservene mai; quando il legislatore ha chiarito la sua intenzione, al magistrato non rimane che conformarsi alla legge. D'altra parte tutte le leggi dichiarative, tutte le leggi interpretative...

Fortis. Ma in Italia non ci sono leggi interpretative!

Girardi, relatore. ...contraddicono in tutto, o in parte, sentenze già emesse. (*Nuova interruzione del deputato Fortis*).

Ma quelle leggi Ella, onorevole Fortis, col suo ingegno di giurista, lo comprende...

Fortis. Non ci sono leggi interpretative!

Girardi, relatore. E come non possono esistere leggi interpretative, con le quali il legislatore chiarisca il concetto della legge precedente, quando è stato male inteso? Forse non si dovrebbero fare leggi dichiarative per non mettersi in contraddizione con le opposte sentenze? (*Interruzioni*).

Noi non potevamo, dal punto di vista della proposta di una legge che dovea regolare ancora rapporti futuri, preoccuparci della sola contingenza se questo decreto avesse o non avesse presentemente efficacia di legge.

Se la Camera negherà la ratifica a questo decreto, esso cadrà; ma se la Camera, invece, lo confermerà cesseranno i dubbi e ogni dissidio sarà interamente composto. (*Rumori a sinistra*).

Ferri. Ma questo è l'uovo di Colombo!

Girardi, relatore. È la verità: del resto non sarà sfuggito alla Camera il tenore delle nostre proposte. Noi abbiamo inteso di conciliare tutte le opinioni. Noi non abbiamo confuso i rapporti del passato con quelli dell'avvenire, ma li abbiamo anzi distinti. Ella, onorevole Ferri, col suo acume potrà di leggieri scorgere che la parte confermativa, quella che riflette il passato, si contiene nell'articolo 10.

Ferri. L'ha detto l'onorevole Di Rudini!

Presidente. Non facciamo dialoghi. Onorevole relatore, parli alla Camera.

Girardi, relatore. Mi sono permesso di raccogliere le gentili interruzioni del collega Ferri. (*Si ride*). Seguirò ora gli ordini del presidente, e parlerò rivolto a lui. Come dicevo, la proposta della Commissione permette a tutte le opinioni di manifestarsi, e rende addirittura inutile una discussione sul passaggio degli articoli, a meno che di questa questione non intenda farsi una questione politica per altri fini. Il passaggio agli articoli permetterebbe tutte le discussioni; ed a nostro avviso, quando si esaminerà l'articolo 10, sarà allora il momento di discutere... (*Rumori a sinistra*).

Ferri. Trotta cavallo!... (*ilarità*).

Girardi, relatore. ...e senza affrettarsi, se un decreto, presentato insieme con un disegno di legge, solo perchè il disegno di legge cade, questo decreto, che ha vita autonoma, debba anch'esso considerarsi estinto. Sarà allora, o signori, il caso di vedere se quella sanatoria, che la Camera dava all'atto politico del Ministero, se quel *bill* d'indennità sul valore, sulla forma e sulla importanza politica di quell'atto debba risolversi poi a renderne vano il contenuto, ed irrisoria la sanzione, come si pretende dagli oppositori.

Ma tutto questo avremo tempo di discuterlo (*Rumori a sinistra*): lo esamineremo a tempo opportuno; per ora è il caso di procedere innanzi alla discussione della legge; per ora è il caso di rispondere a quel bisogno, che l'onorevole Arcoleo descriveva con tanta vivacità di frase e di parola: bisogna, cioè, evitare quella incertezza dello stato legislativo, che presente-

mente abbiamo. Questo è un dovere che s'impone alla coscienza di tutti.

Voci. Ai voti! ai voti!

Girardi, relatore. Pochi altri minuti chieggo alla cortesia della Camera.

Altre voci. Parli! parli!

Girardi, relatore. Ho raccolto col massimo dolore il rimprovero che ci siamo fatti complici di una legge, la quale, in sostanza, costituiva, a parte la questione di forma, un attentato ai diritti garantiti dallo Statuto. E questo mio dolore è maggiore, pensando che il rimprovero mi è stato ripetuto da un amico personale, che siede sui banchi della estrema, dall'onorevole Carlo Del Balzo.

Io non credo che noi ci siamo resi colpevoli di tanto peccato. Almeno la coscienza non ce lo rimprovera.

Noi abbiamo ricondotto perfettamente alle norme statutarie l'articolo 1º del decreto; ed è inutile che ve lo legga, perchè lo sapete meglio di me. L'articolo 32 dello Statuto garantisce il diritto di riunione pacifica, salvo una legge che lo regola, legge che non esiste; ma questa disposizione non è applicabile, lo dice lo Statuto medesimo, quando si tratta di luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ebbene, noi abbiamo cercato di togliere quell'equivoco che le parole *riunione pubblica* potevano far nascere; abbiamo reso chiaro il senso della legge; l'abbiamo riportata interamente alle parole stesse dello Statuto; abbiamo formulata la stessa disposizione che vige nel Belgio liberale. Il Belgio, che va tanto innanzi nel riconoscimento dei diritti di associazione e di riunione, quando la riunione avviene in luogo aperto o in luogo pubblico, dà nonpertanto all'autorità municipale il diritto di vietarla.

Ferri. Il sindaco, non la polizia!

Girardi, relatore. Sì, il sindaco che è di nomina regia. L'autorità municipale può, financo, fare regolamenti, che sono stati ritenuti legali, e coi quali si vietano le riunioni in luogo pubblico, pel fine non solo d'impedire gl'ingombri nelle vie, gli ostacoli alla libertà e sicurezza del passaggio, ma di evitare cagioni di discordia fra i cittadini, e di turbamento alla pubblica tranquillità. E il borgomastro per tali motivi anche da sè può vietare le riunioni in luogo pubblico, che nella stessa Francia nelle vie non sono permesse. Invece codesta facoltà di divieto noi abbiamo proposto che sia data all'autorità di pubblica

sicurezza, ma previa l'autorizzazione del Governo, per impegnarne la responsabilità dinanzi al sindacato parlamentare.

Noi abbiamo limitato adunque non la libertà, ma l'autorità. (*Rumori all'estrema sinistra*).

Non è vero adunque che abbiamo impedito l'esercizio del diritto di riunione. A norma dello Statuto abbiamo regolato la facoltà di esercitarlo nei luoghi pubblici, ove, come lo Statuto medesimo afferma, « è interamente soggetta alle leggi di polizia. »

Ferri. È soppresso l'articolo 32 dello Statuto! (*Rumori al centro*).

Girardi, relatore. Pel diritto di associazione dirò una sola parola sull'appunto, fatto dall'onorevole Carlo Del Balzo, che, cioè, la Commissione abbia incriminato la manifestazione del pensiero, permettendo di vietare le associazioni tendenti per vie di fatto a sovvertire le istituzioni dello Stato e gli ordinamenti sociali. Se si fosse trattato dell'individuo, il ragionamento camminerebbe; ma, quando si tratta di un'associazione collettiva, l'argomento non è fondato; perchè l'associazione collettiva è un fatto materiale, e quindi un atto esterno, che qualifica la manifestazione sovversiva del pensiero, e che lo Stato non deve permettere. Nella stessa Inghilterra non sono lecite le associazioni, che tendono a distruggere lo Stato; e se non si usano le leggi, che già si hanno contro di esse, si è perchè se ne fanno di nuove e più efficaci appena la necessità si presenti.

Per la stampa poi debbo fare una sola osservazione. Noi non abbiamo attentato alla sua legge speciale, e ce ne appelliamo alla buona fede medesima dei nostri avversari: non abbiamo fatto altro che codificare...

Ferri. L'arbitrio!

Girardi, relatore. No! ...la giurisprudenza pacifica, la quale aveva detto quale era stato il pensiero dell'Editto Albertino intorno alla responsabilità di coloro, che della stampa abusavano.

Ferri. E la responsabilità del tipografo?

Girardi, relatore. Parlo delle responsabilità principali. Tengono conto di questo: noi abbiamo conformato la legge sulla stampa, per quanto è possibile, alla legge comune. (*Interruzioni del deputato Ferri*).

Presidente. Onorevole Ferri, non interrompa!

Girardi, relatore. Abbiamo tolto il concetto equivoco della parola *cooperatore*, che non trovava un riscontro giuridico, e che poteva

dar luogo ad arbitrii. Abbiamo dichiarato la irresponsabilità dei partecipanti secondari per chiarire meglio questo concetto, e perchè in questi partecipanti materiali l'intenzione è quasi sempre innocente.

L'onorevole Ferri dice: voi avete mantenuto la responsabilità del tipografo, o meglio del proprietario della tipografia. Ma, onorevole Ferri, in questo modo si è risolta legislativamente una questione, che divideva la giurisprudenza.

Potete avere le vostre ragioni contrarie, e noi le esamineremo a tempo opportuno; ma si tratta di una questione giuridica, che è stata da noi risolta.

Si è detto che quella responsabilità è una vera cauzione: se anche ciò fosse, il concetto della cauzione non avrebbe, nel caso, l'odiosità della cauzione preventiva.

La cauzione preventiva colpisce ogni individuo, che vuole stampare un giornale, quantunque abbia il proposito di non venir meno alla legge. Mentre questa, che voi chiamate cauzione, la responsabilità del tipografo, non verrebbe a colpire (*Interruzione del deputato Ferri*) l'individuo innocente, ma colui che ha mancato offendendo la legge. Ma di questo discuteremo a tempo opportuno.

Riassumendo, o signori, io credo di avere giustificato l'opera della Commissione, la quale non si è occupata della questione di forma, che per essa era già risolta. La Commissione non poteva insorgere contro il voto della Camera. Questa è padrona di farlo, quando vorrà. Noi abbiamo la convinzione sicura di nulla aver proposto che possa significare attentato all'uso legittimo delle libertà garantite dallo Statuto; anzi, a proposito della stampa, se abbiamo rafforzato il principio della responsabilità civile (*Rumori vivissimi ed interruzioni a sinistra*) verso coloro che abusano del diritto della stampa, abbiamo però meglio chiarita la responsabilità penale, vera e reale, che è il corrispettivo di ogni libertà (*Rumori a sinistra — Interruzioni del deputato Ferri*).

Noi ci auguriamo, o signori, che, sormontati gli ostacoli, passando sopra alle formali ed interessate questioni, le quali ritardano la vera soluzione della controversia, e che possono nascondere altre intenzioni, altre finalità, la Camera passi senz'altro alla discussione degli articoli.

Ferri. No, no, no, speriamo di no!

Girardi, relatore. Li crederà la Camera dannosi alla cosa pubblica? Ebbene, li rigetterà. E se arriverete a convincerci che tali effettivamente sono questi articoli, dannosi, cioè, ai pubblici interessi e alle pubbliche libertà, potremo anche unirvi con voi. (*Bene! Bravo!*)

Ma se, invece, o signori, non arriverete a fare questa dimostrazione, se la Camera anche modificherà questi articoli, e noi vedremo che essi sono di vantaggio alla difesa sociale, ed all'uso legittimo delle libertà statutarie, non ci rimarrà altro dovere da compiere che quello di approvarli, per comporre un dissidio, che è durato abbastanza, facendo così cessare il maggior danno per la cosa pubblica, la incertezza del presente stato legislativo.

E permettetemi che, nel porre fine al mio dire, faccia mie le parole di un autorevole parlamentare, ora tra i contraddittori della mia tesi. Dirò questo a voi, miei avversari, e anche ai miei amici: mostriamoci tutti capaci di assicurare in questa Camera la libertà della discussione. Allora soltanto potremo rivendicare le nostre prerogative. (*Bravo! Bene! — Applausi prolungati al centro e a destra — Rumori vivissimi all'estrema sinistra — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Interrogazioni ed interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Lucifero, segretario, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se e quando intenda provvedere all'impianto di uno scalo merci all'attuale stazione di smistamento fuori della Barriera di Nizza a Torino.

« Teofilo Rossi, Daneo Edoardo, Biscaretti. »

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dei lavori pubblici sul disastro avvenuto la sera del 24 febbraio sulla linea Eboli-Reggio.

« Nicolò Fulci. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per conoscere i motivi per cui in Ancona da parte dell'autorità politica fu vietata l'affissione di un manifesto con cui un gruppo di consiglieri comunali dava relazione alla cittadinanza del loro operato in riguardo a difficoltà annonarie.

« Bosdari, Costa. »

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno sulla condotta tenuta dalla polizia a Catania, l'ultimo giorno di carnevale.

« De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici riguardo ai danni che provengono alla regione situata fra i torrenti Chisola e Sangone dai lavori che vi sta compiendo la Società delle acque potabili di Torino.

« Teofilo Rossi. »

Presidente. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento. Quanto alle interpellanze, l'onorevole ministro dei lavori pubblici dichiarerà poi se e quando intenda rispondervi.

La seduta termina alle 18.45.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni dei servizi postali e commerciali marittimi (4).

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.

2. Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio Decreto 22 giugno 1899, n. 227, per modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla pubblica sicurezza e sulla stampa. (15)

Discussione dei disegni di legge:

3. Modificazione delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318 sui provvedimenti a favore della marina mercantile. (120)

4. Sull'Emigrazione. (97 e 97 bis).

5. Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero. (119)

6. Sul servizio telefonico. (3) (*Urgenza*)

7. Disposizioni per la conservazione della Laguna Veneta. (54)

8. Disposizioni per la concessione delle rafferme ai militari del Corpo Reale Equipaggi. (142)

9. Modificazioni alle leggi per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile. (94)

10. Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 (137). (*Urgenza*).

11. Termine perentorio ai portatori di obbligazioni del Prestito Bevilacqua la Masa per la presentazione di esse al cambio, al rimborso ed al premio. (156).

12. Soppressione del Comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente (123).

13. Retribuzione degli alunni delle cancellerie e segreterie giudiziarie (162).

14. Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Mauro Gherghi, morto per causa di servizio (14).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Vice-Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma, 1900 — Tip. della Camera dei Deputati.